

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**

ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81

**Direzione Sanitaria**  
Centro Attività Formative - CAF

CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO  
AVIANO  
- 5 OTT. 2021  
PROT. N. 16440/SPPA

REDAZIONE		FIRMA
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale	Ing. Désirée De Antoni	<i>Désirée De Antoni</i>
Medico Competente Coordinatore	Dott. Federico Ronchese	dot. Federico Ronchese Medico Autorizzato n° 172 Firma del consulente <i>Federico Ronchese</i>
VERIFICA		
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale	Ing. Désirée De Antoni	<i>Désirée De Antoni</i>
Medico Competente Coordinatore	Dott. Federico Ronchese	dot. Federico Ronchese Medico Autorizzato n° 172 Firma del consulente <i>Federico Ronchese</i>
APPROVAZIONE		
Direttore Generale	Dott.ssa Francesca Tosolini	<i>F. Tosolini</i>
Direttore Sanitario	Dott. Nelso Trua	<i>Nelso Trua</i>
Responsabile del Centro Attività Formative	Dott.ssa Barbara Canal	<i>Barbara Canal</i>

PRESA VISIONE		FIRMA
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza	TSLB Alessandra Marzotto	<i>Alessandra Marzotto</i>
	INF Gianni Di Furia	<i>Gianni Di Furia</i>
	A.T. Alberto Stefani	<i>Alberto Stefani</i>

STATO DELLE REVISIONI			
Numero	0	1	2
Data	<i>5 OTT 2021</i>		
Redazione/ Aggiornamento	SPPA SSS		
Verifica	SPPA SSS		
Approvazione	Dott.ssa Francesca Tosolini Dott. Nelso Trua Dott.ssa Barbara Canal		
Modifiche apportate	-		

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO  
POSTA IN ARRIVO  
- 5 OTT. 2021  
- AVIANO -



## Sommario

<b>1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO</b>	<b>3</b>
<b>2. PREMESSA</b>	<b>4</b>
2.1 Finalità e struttura del Documento	4
2.2 Definizioni	4
2.3 Soggetti e Responsabilità	5
2.4 Bibliografia e riferimenti normativi	6
<b>3. METODOLOGIA E CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b>	<b>8</b>
3.1 Il Rischio calcolato in $R=PXD$	8
3.2 Criteri per la definizione degli interventi e delle priorità di attuazione	10
3.3 Verifica e aggiornamento della valutazione dei rischi	10
<b>4. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE</b>	<b>11</b>
<b>4 ESITI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI ED INTERVENTI CONSEGUENTI</b>	<b>14</b>
4.1 GRUPPO OMOGENEO: IMPIEGATO AMMINISTRATIVO	16
<b>5 PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO</b>	<b>30</b>
<b>6 ALLEGATI</b>	<b>31</b>



## 1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

**Nome del Servizio:** **CENTRO ATTIVITÀ FORMATIVE (CAF)**  
Il Servizio è in staff alla Direzione Sanitaria dell'IRCCS Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (PN)

**Attività svolta:** Il CAF progetta, realizza e valuta percorsi di formazione in ambito oncologico e discipline integrate, in collaborazione con istituzioni nazionali e internazionali, università ed enti del territorio.

Il Centro attività formative intende:

- rappresentare un punto di riferimento per la formazione in oncologia a livello regionale, nazionale ed europeo;
- promuovere percorsi di formazione per la cittadinanza attraverso il sito web o altri strumenti di informativa al pubblico;
- promuovere e favorire collaborazioni con università, enti e istituzioni che concorrono agli obiettivi di salute del sistema sanitario;
- valorizzare la funzione del CRO in qualità di Provider di formazione ECM.

Le diverse tipologie formative utilizzate dal CAF sono:

1. formazione residenziale;
2. formazione sul campo (training e gruppi di miglioramento);
3. formazione a distanza (sincrona e asincrona);
4. formazione blended (online e in presenza).

Il CAF presidia il processo della formazione attraverso le seguenti fasi:

1. analisi fabbisogno formativo aziendale e stesura del Piano Formativo Annuale con integrazione delle attività assegnate attraverso il Piano Formativo Regionale;
2. progettazione delle attività formative, in qualità di provider ECM Regionale; erogazione attività formative;
3. rendicontazione e valutazione appropriatezza attività formative; orientamento formativo per gli operatori del CRO alla redazione del curriculum vitae;
4. collaborazione con il Comitato Scientifico per tutte le attività connesse alle responsabilità del Provider ECM.

**Sede:** CAMPUS del CRO di AVIANO (stanze al piano terra)  
via Pedemontana Occidentale, 20  
33081 Aviano (PN)

## 2. PREMESSA

### 2.1 Finalità e struttura del Documento

La Direzione Aziendale del CRO ha individuato nei criteri del D. Lgs. 81/2008, lo strumento per verificare le scelte organizzative e le procedure di prevenzione.

Il Documento di Valutazione dei Rischi specifico del CAF dà attuazione a quanto disposto dall'articolo 17 del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in base al quale il Datore di Lavoro provvede a valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori specifici per ciascuna mansione svolta in ogni area dell'Istituto e successivamente ad elaborare le valutazioni dei rischi previste dall'articolo 28 del citato decreto.

Il DVR del CAF presenta i criteri utilizzati per effettuare la valutazione dei rischi, la descrizione delle attività, i risultati delle valutazioni effettuate e il programma delle misure ritenute opportune per garantire nel tempo il miglioramento del livello di sicurezza complessivo.

### 2.2 Definizioni

Nell'ambito del presente elaborato sono adottate le seguenti definizioni:

- **Azienda:** il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato.
- **Fattore:** attrezzatura, prodotto, modello organizzativo, agente, postazione e/o luogo di lavoro.
- **Agente:** l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute.
- **Pericolo:** proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.
- **Rischio:** probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad determinato fattore o agente [di pericolo] oppure allo loro combinazione.
- **Valutazione dei Rischi:** valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
- **Prevenzione:** il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.
- **Protezione:** il complesso delle misure adottate, in una specifica fase dell'attività lavorativa, al fine di proteggere il soggetto da fattori di pericolo noti nel rispetto della salute e dell'ergonomia dello stesso.
- **Salute:** stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o di infermità.
- **Sorveglianza sanitaria:** insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
- **Gruppo Omogeneo di Lavoratori:** insieme di soggetti che, svolgendo attività simili negli stessi ambienti di lavoro, risultano esposti ai medesimi fattori di pericolo.
- **Formazione:** processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.
- **Informazione:** complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.
- **Addestramento:** complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.
- **Stress lavoro-correlato:** è una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti. Lo stress lavoro-correlato può essere causato da fattori

diversi come il contenuto del lavoro, l'eventuale inadeguatezza nella gestione dell'organizzazione del lavoro e dell'ambiente di lavoro, carenze nella comunicazione, etc.

### 2.3 Soggetti e Responsabilità

Il D.Lgs. 81/2008 fornisce le definizioni per i principali soggetti incaricati della attuazione delle misure per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro:

- a) *datore di lavoro*: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. [Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo].
- b) *dirigente*: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.
- c) *preposto*: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
- d) *lavoratore*: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
- e) *responsabile del servizio di prevenzione e protezione*: persona in possesso di specifiche capacità e requisiti professionali designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
- f) *addetto al servizio di prevenzione e protezione*: persona in possesso delle specifiche capacità e requisiti professionali, facente parte del servizio di prevenzione e protezione.
- g) *servizio di prevenzione e protezione dai rischi*: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.
- h) *medico competente*: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali previsti dalla legge, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dalla legge.
- i) *rappresentante dei lavoratori per la sicurezza*: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Le principali responsabilità attribuite alle diverse figure sono:

- *Datore di Lavoro e Dirigenti*: rappresentano l'insieme delle risorse aziendali che possono e devono attuare e far attuare le disposizioni di legge; gli obblighi a loro carico sono indicati negli articoli 17 e 18 del D.Lgs. 81/2008. Il Datore di lavoro non può delegare gli obblighi relativi alla valutazione dei rischi ed elaborazione del relativo documento e designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

- Preposti: svolgono funzioni di vigilanza, sorveglianza e verifica relativamente al rispetto delle procedure aziendali, nonché di collaborazione con il datore di lavoro ed i dirigenti; i loro obblighi sono descritti nell'articolo 19 del D. Lgs. 81/2008.
- Medico Competente: attua la sorveglianza sanitaria e collabora con il datore di lavoro nelle altre attività di prevenzione. Gli obblighi del medico competente sono indicati nell'articolo 25 del D. Lgs. 81/2008.
- Lavoratori: applicano le norme ed i criteri aziendali di prevenzione e di protezione; partecipano, in quanto coinvolti, ai processi valutativi ed agli interventi di prevenzione e protezione; eleggono o nominano propri rappresentanti per la sicurezza. I loro obblighi sono formalizzati nell'articolo 20 del D. Lgs. 81/2008.
- Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza: collaborano con il datore di lavoro per l'ottimizzazione dei criteri di intervento preventivo e protettivo. Ricevono le comunicazioni previste dalla legge. Le attività in carico agli RLS sono indicate nell'articolo 50 del D. Lgs. 81/2008.
- Lavoratori designati per le attività di prevenzione incendi, pronto soccorso, emergenza: attuano le specifiche azioni di prevenzione e protezione messe a punto dalla azienda per gli interventi di gestione dell'emergenza.
- Servizio di Prevenzione e Protezione: formato dal Responsabile e dagli addetti, con funzioni di analisi dei rischi, ricerca e definizione delle procedure e criteri di prevenzione e protezione, ivi compresa l'informazione e la formazione. Il datore di lavoro fornisce al SPP informazioni circa la natura dei rischi, l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive, i processi produttivi e gli impianti, i dati del registro infortuni e delle malattie professionali, le prescrizioni degli organi di vigilanza, l'organizzazione del lavoro e la programmazione degli interventi di prevenzione e protezione. Le attività del servizio prevenzione e protezione sono indicate nell'articolo 33 del D. Lgs. 81/2008.

Al Datore di Lavoro, al Medico Competente ed al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione competono le funzioni gestionali ed analitiche di più alto livello, agli altri competono funzioni di attuazione, di collaborazione e supporto tecnico.

La valutazione dei rischi è uno dei compiti che il decreto legislativo 81/2008 affida al Datore di Lavoro come compito indelegabile (art. 17), prevedendo esplicitamente la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e, ove previsto, del Medico Competente (art. 29 comma 1) e la consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 29 comma 2).

In base a queste premesse, la metodologia di valutazione attuata ha coinvolto tutti i succitati soggetti nella messa a punto dei criteri operativi, individuando nei Consulenti esterni e nella persona del RSPP, i tecnici incaricati di raccogliere tutte le informazioni disponibili e di analizzare le attività ed i luoghi di lavoro al fine di individuare i pericoli potenziali e le interazioni con i gruppi omogenei individuati.

## 2.4 Bibliografia e riferimenti normativi

- 
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689 – “Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi al controllo del Comando del Corpo dei vigili del Fuoco”

---

  - Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

---

  - Legge 977/67: “Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti”

---

  - Legge 1 marzo 1968 n. 186 - "Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici"

---

  - Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982 - "Modificazioni del D.M del 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi"

---

  - Decreto Ministeriale del 30 novembre 1983. "Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi".

---

  - Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n.151 – “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quarter, dectreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122”.

---

  - Allegato I “Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi”.

---

- Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117
- Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459 "Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368, 93/44 e 93/68 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine"
- Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645 "Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento"
- Legge 196/97: "Norme in materia di promozione dell'occupazione"
- Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro"
- Decreto legislativo 532/99: "Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25"
- Decreto Ministeriale del 02/10/2000: "Linee guida d'uso dei videoterminali".
- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151: "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"
- Legge 30 marzo 2001, n. 125, in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati
- Decreto Ministeriale del 02/05/2001: "Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI).
- Circolare n.4 del 01/03/2002: "Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili"
- Decreto legislativo 276/2003: "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30."
- Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66: "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro"
- Decreto del Dirigente n. 18140 del 30/10/2003: "Linee Guida regionali per la prevenzione delle patologie muscolo-scheletriche connesse con movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori"
- Decreto ministeriale 27 aprile 2004 (come aggiornato negli elenchi dal d.m. 14/1/2008), contenente l'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del testo unico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (d.P.R. n. 1124/1965).
- Decreto ministeriale 03/11/2004: "Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio"
- Decreto 22 gennaio 2008, n.37: "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11 – quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.248 del 2 dicembre 2005, recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici".
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'art.1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
- Linee guida per l'applicazione del D.Lgs 151/2001 – Azienda sanitaria USL Modena, Gennaio 2004.
- Linee guida per la tutela delle lavoratrici madri nel settore della sanità – Regione FVG, Agosto 2020.

### 3. METODOLOGIA E CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

#### 3.1 Il Rischio calcolato in $R=PXD$

La quantificazione e relativa classificazione dei rischi deriva dalla stima dell'entità dell'esposizione e dalla gravità degli effetti; infatti, il rischio può essere visto come il prodotto della **Probabilità P** di accadimento per la **Gravità del Danno D**:

$$R = P \times D$$

Per quanto riguarda la probabilità di accadimento si definisce una scala delle Probabilità, riferendosi ad una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata e la probabilità che si verifichi l'evento indesiderato, tenendo conto della frequenza e della durata delle operazioni/lavorazioni che potrebbero comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Di seguito è riportata la Scala delle **Probabilità**:

Livello	Criteri
Improbabile	L'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno solo in concomitanza con eventi poco probabili ed indipendenti. Non sono noti episodi già verificatisi.
Poco probabile	L'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi. Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi.
Probabile	L'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno anche se in modo non automatico e/o diretto. È noto qualche episodio in cui all'anomalia ha fatto seguito il verificarsi di un danno.
Altamente probabile	Esiste una correlazione diretta tra l'anomalia da eliminare ed il verificarsi del danno ipotizzato. Si sono già verificati danni conseguenti all'anomalia evidenziata nella struttura in esame o in altre simili ovvero in situazioni operative simili.

Per quanto concerne l'Entità dei Danni, si fa riferimento alla reversibilità o meno del danno.  
Di seguito è riportata la Scala dell'Entità del **Danno**:

Livello	Criteri
Lieve	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità temporanea breve e rapidamente reversibile. Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili
Modesto	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità temporanea anche lunga ma reversibile. Esposizione cronica con effetti reversibili
Grave	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità permanente parziale. Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.
Gravissimo	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.

Combinando le due scale in una matrice si ottiene la **Matrice Dei Rischi**, nella quale ad ogni casella corrisponde una determinata combinazione di probabilità/entità dei danni.  
Di seguito è riportata la matrice che scaturisce dalle suddette scale:

		DANNO			
		Lieve (1)	Modesto (2)	Grave (3)	Gravissimo (4)
PROBABILITÀ	Improbabile (1)	1	2	3	4
	Poco probabile (2)	2	4	6	8
	Probabile (3)	3	6	9	12
	Altamente probabile (4)	4	8	12	16

Il calcolo del prodotto tra le due variabili fornisce un valore che può variare da 1 a 16 e definisce le seguenti classi di rischio:

VALORE	CLASSI DI RISCHIO	INTERVENTI DA ATTUARE
1-3	BASSO	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
4-8	MEDIO	Azioni correttive da programmare a breve-medio termine
9-16	ALTO	Azioni correttive da programmare e attuare con urgenza

Sulla base dei risultati ottenuti all'interno della matrice dei rischi, si procede con la definizione, se necessario, delle misure di miglioramento da attuare in ordine di priorità.

### 3.2 Criteri per la definizione degli interventi e delle priorità di attuazione

Con riferimento agli interventi migliorativi, da attuare ai fini della gestione del rischio residuo:

- le misure preventive riducono il livello di rischio prima che il pericolo possa raggiungere il lavoratore. Ad esempio:
  - acquisto di macchine sicure
  - acquisto di prodotti meno pericolosi
  - progettazione di luoghi di lavoro con adeguate vie di fuga
  - progettazione di posti di lavoro ergonomici
  - informazione, formazione, addestramento
  - misure organizzative
  - comunicazione aziendale
 Le misure di prevenzione tendono quindi a ridurre la probabilità del rischio

- le misure protettive riducono il livello di rischio dopo che il pericolo ha raggiunto il lavoratore. Le misure di protezione tendono quindi a ridurre il danno del rischio.

I risultati quantitativi della valutazione sono commentati mediante frasi di carattere generale, comprendenti le "conclusioni" e le "azioni", elaborate a partire da quelle contenute nel documento della Comunità europea (Orientamenti CEE riguardo alla valutazione dei rischi sul lavoro) e riportate nella tabella seguente.

### 3.3 Verifica e aggiornamento della valutazione dei rischi

Gli interventi programmati a seguito della valutazione dei rischi, le riunioni periodiche del Servizio di Prevenzione e Protezione, le riunioni di sicurezza, la consultazione e partecipazione dei lavoratori ed il programma di formazione, consentono la verifica continua della valutazione dei rischi, così come indicato dal D. Lgs. 81/2008.

Per l'aggiornamento della valutazione dei rischi, anche ai sensi dell'art. 29 comma 3, è previsto a fronte di:

- a) avvio di nuove attività, impiego di nuovi macchinari, tecnologie, sostanze;
- b) modifiche dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della sicurezza e salute di lavoratori;
- c) riflessioni emerse dalle riunioni ex art. 35;

- d) riflessioni emerse dai sopralluoghi negli ambienti di lavoro da parte del Medico Competente e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- e) accadimento di infortuni significativi;
- f) evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- g) suggerimenti provenienti dal Medico Competente;
- h) risultati della sorveglianza sanitaria;
- i) suggerimenti provenienti dai lavoratori e dai preposti;
- j) aggiornamenti nelle metodiche valutative, particolarmente quelle di tipo metrologico;
- k) osservazioni e proposte dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- l) osservazioni delle autorità di vigilanza e controllo;
- m) aggiornamento legislativo.

Le verifiche, gli aggiornamenti e le eventuali revisioni del documento di valutazione dei rischi possono interessare l'intero documento o parte di esso.

Il documento generale di valutazione dei rischi e i relativi addendum di valutazione dei rischi specifici vengono controllati generalmente una volta l'anno ed aggiornati ogni volta si renda necessario, secondo i criteri prima definiti.

L'innalzamento del numero di versione si rende necessario ogni qualvolta il documento, nella sua globalità, subisce profonde modifiche quali ad esempio quelle relative ai criteri o all'impostazione.

In caso di modifiche sostanziali, ad esempio relative alle responsabilità, alle procedure, ai criteri di valutazione, alla modifica di attività sia nuove che presenti, viene aumentato il numero di revisione del documento. Le modifiche di rilevanza secondaria, quali correzioni di ortografia, interpunzione o grammatica, oppure le modifiche formali, non comportano la progressione del numero di revisione.

#### 4. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE


*Figure del Servizio*

FUNZIONE	NOME E COGNOME
Responsabile del CAF - Dirigente per la Sicurezza	Barbara Canal
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	Désirée De Antoni
Medico Competente Coordinatore	Federico Ronchese
Medico Competente	Andrea Bitozzi
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	Alessandra Marzotto
	Gianni Di Furia
	Alberto Stefani
Addetti Antincendio e Gestione Emergenze del CAF	Barbara Canal
	Virna Corona
	Valentina Ferone
Addetti al Primo Soccorso del CAF	Lucia Cadorin
	Virna Corona

*Elenco del personale dipendente*

MANSIONE	NOME E COGNOME
Impiegato amministrativo	Lucia Cadorin
	Virna Corona
	Valentina Ferone
	Nicola di Montegnacco

*Organigramma del Servizio*



*Descrizione delle mansioni*

MANSIONE	DESCRIZIONE
Impiegato amministrativo	Attività di segreteria, programmazione e gestione di progetti formativi, convegni e congressi. Archiviazione documentale.

*Descrizione luoghi di lavoro*

AREA	DESCRIZIONE
Sede Aziendale	La sede aziendale si trova al piano terra del Campus del CRO e si suddivide in n.4 uffici, una sala riunioni, una sala convegni e n.3 aule didattiche.

*Elenco degli Impianti*

IMPIANTI	Impiegato amministrativo
Impianto di condizionamento con pompa di calore	X
Impianto di estrazione dell'aria	X
Impianto elettrico	X
Impianto idraulico	X

*Elenco Attrezzature di lavoro – macchine, apparecchi, utensili*

ATTREZZATURE	Impiegato amministrativo
Computer	X
Fotocopiatrice	X
Stampante	X
Fax	X
Telefono	X

*Elenco materie prime, sostanze impiegate e prodotti chimici*

PRODOTTI	Impiegato amministrativo
Toner	X

## 4 ESITI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI ED INTERVENTI CONSEGUENTI

Nella tabella seguente sono riportati i rischi “misurabili” per i quali vige l’obbligo di valutazione o comunque è possibile effettuare una valutazione strumentale: l’eventuale rispondenza con le attività svolte sarà successivamente trattata nella valutazione del rischio all’interno di ogni gruppo omogeneo.

*Fattori di rischio “misurabili” per i quali vige l’obbligo/possibilità di valutazione strumentale\**

<b>ADEMPIMENTO</b>	<b>Riferimento normativo</b>
Definizione dei livelli di esposizione a radiazioni ionizzanti	D.Lgs. 101/2020
Valutazione dei livelli di esposizione a gas radon	D.Lgs. 101/2020 Linee guida 06/02/2003
Definizione dei livelli di esposizione ad agenti chimici pericolosi	D.Lgs. 81/2008 (Titolo IX)
definizione dei livelli di esposizione ad amianto	D.Lgs. 81/2008 (Titolo IX)
definizione dei livelli di esposizione a rumore	D.Lgs. 81/2008 (Titolo VIII)
Valutazione dei rischi connessi con la movimentazione manuale dei carichi	D.Lgs. 81/2008 (Titolo VI)
Valutazione dei rischi connessi con l’esecuzione di movimenti ripetuti a carico degli arti superiori	D.Lgs. 81/2008 (Titolo VI)
valutazioni microclimatiche, ergonomiche, ed illuminotecniche delle postazioni di lavoro munite di videoterminale	D.Lgs. 81/2008 (Titolo VII)
Valutazione dei livelli di esposizione a radiazioni ottiche artificiali	D.Lgs. 81/2008 (Titolo VIII)
Valutazione dei livelli di esposizione a campi elettromagnetici	D.Lgs. 81/2008 (Titolo VIII)
Definizione dei livelli di esposizione a vibrazioni	D.Lgs. 81/2008 (Titolo VIII)
Definizione delle cariche microbiche presenti nell’aria, nelle acque e sulle superfici	D.Lgs. 81/2008 (Titolo X)

\* La valutazione strumentale è necessaria qualora non sia possibile disporre di sufficienti informazioni e dati oggettivi per effettuare la valutazione di uno specifico rischio. Gli elementi di riferimento da prendere in considerazione sono riepilogati negli specifici titoli del D.Lgs. 81/2008.

Sulla base dei dati acquisiti circa quanto sopra esposto, è stato possibile attribuire a ciascun gruppo omogeneo di lavoratori, i fattori di rischio cui gli stessi possono essere esposti. L’elenco dei potenziali fattori, suddivisi per tipologia, è riportato nella tabella seguente.

*Elenco dei fattori di rischio*

<b>Attività, ambiente di lavoro e organizzazione interna</b>	<b>Macchine, utensili ed attrezzature di lavoro</b>	<b>Agenti fisici, chimici e biologici</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vie di transito</li> <li>▪ Spazi di lavoro</li> <li>▪ Scale</li> <li>▪ Lavori in quota</li> <li>▪ Immagazzinamento e deposito materiali</li> <li>▪ Movimentazione manuale dei carichi</li> <li>▪ Movimenti, posture e sforzi ripetuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Macchine, attrezzature portatili e utensili manuali</li> <li>▪ Impianti e/o apparecchi in pressione</li> <li>▪ Apparecchi di sollevamento</li> <li>▪ Videoterminali</li> <li>▪ Utilizzo di veicoli stradali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rumore, ultrasuoni, infrasuoni</li> <li>▪ Vibrazioni mano-braccio</li> <li>▪ Vibrazioni corpo intero</li> <li>▪ Microclima e Stress termico</li> <li>▪ Illuminazione</li> <li>▪ Agenti chimici</li> <li>▪ Agenti cancerogeni</li> <li>▪ Amianto e altre fibre</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Impianto elettrico e utilizzo di apparecchiature elettriche</li> <li>▪ Incendio e Atmosfere esplosive</li> <li>▪ Stress Lavoro Correlato</li> <li>▪ Lavoro notturno</li> <li>▪ Lavoro in solitaria</li> <li>▪ Assunzione Alcool e Droghe</li> <li>▪ Rischi per le lavoratrici gestanti madri</li> <li>▪ Rischi per tirocinanti minori</li> <li>▪ Rischi per lavoratori disabili</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Agenti biologici</li> <li>▪ Campi elettromagnetici e microonde</li> <li>▪ Radiazioni ottiche artificiali (ultravioletto, visibile, infrarosso, laser)</li> <li>▪ Radon</li> <li>▪ Radiazioni ionizzanti</li> </ul>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Di seguito si riporta la scheda contenente l'analisi e la valutazione dei rischi specifici per il gruppo omogeneo definito "Impiegato Amministrativo".



FATTORE DI RISCHIO	4.1 GRUPPO OMOGENEO: IMPIEGATO AMMINISTRATIVO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
	SITUAZIONE – INTERVENTI PREVISTI	PXD=R
<i>Vie di transito</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rischio per la deambulazione in genere: urti, inciampi, scivolamenti e cadute con conseguenze di diverse entità quali distorsioni, contusioni e fratture</li><li>- Possibile presenza di pavimenti bagnati e superfici scivolose (operazioni di pulizia, pavimenti bagnati all'entrata della sede, ecc.)</li><li>- Urti ed inciampi contro parti fisse di arredi e mobili o materiale stoccato alla rinfusa o abbandonato a terra</li></ul> <p>Le vie di accesso esterne alla sede aziendale non presentano rischi significativi. I pavimenti degli ambienti di lavoro sono regolari e privi di dislivelli. Segnalare ostacoli di scarsa visibilità (scalini bassi, ingombri non rimovibili, ecc.). Al fine della riduzione dei rischi residui si dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- eliminare dalle vie di transito interne ostacoli fonti di inciampo all'interno degli uffici</li><li>- disporre postazioni di lavoro, materiale, arredi ed attrezzature permettendo l'agevole transito delle persone all'interno dei locali, anche in caso di evacuazione o situazioni di emergenza</li><li>- provvedere alla rimozione degli ingombri (scatole, materiale cartaceo, faldoni, ecc.) eventualmente depositati lungo percorsi, vie di transito e uscite di sicurezza (lasciate sempre accessibili ed utilizzabili)</li><li>- organizzare le attività di pulizia locali minimizzando il rischio derivante dalla presenza di pavimenti bagnati e superfici scivolose (esecuzione delle attività durante orari con assenza di personale impiegato, eventuale utilizzo di prodotti e detergenti che non creino pericoli di scivolamento, utilizzo di segnaletica del tipo "pavimenti bagnati" o "superfici scivolose").</li></ul>	1x3=3



FATTORE DI RISCHIO	4.1 GRUPPO OMOGENEO: IMPIEGATO AMMINISTRATIVO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
	SITUAZIONE – INTERVENTI PREVISTI	PXD=R
<i>Spazi di lavoro</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rischio per la deambulazione in genere: possibilità di traumi, contusioni, slogature e fratture correlate a cadute in piano scivolamenti ed inciampi</li><li>- Possibile presenza di pavimenti bagnati e superfici scivolose (operazioni di pulizia locali)</li><li>- Urti e inciampi contro parti fisse di mobili ed arredi (spigoli vivi e taglienti, oggetti depositati a terra, prolunghe e cavi non fissati a pavimento, ecc.)</li></ul> <p>Postazioni di lavoro e relativi spazi risultano adeguati considerando il numero di persone presenti e la tipologia di attività svolta.</p> <p>La disposizione di arredi, mobili ed apparecchiature deve garantire il loro corretto impiego e consentire l'agevole spostamento degli addetti, anche in caso di evacuazione.</p> <p>Adottare le corrette modalità operative riducendo i rischi residui:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- mantenere puliti ed ordinati gli spazi di lavoro, eliminando il materiale stoccato o depositato alla rinfusa su pavimenti e vie di transito dei locali</li><li>- eliminare il materiale non necessario all'espletamento delle attività</li><li>- raccogliere i cavi elettrici in matasse ordinate, utilizzando idonee canaline per la copertura di eventuali cavi presenti sui passaggi</li><li>- chiudere ante, cassetti e porte di armadi ed arredi, eliminando gli elementi che possono limitare lo spazio di movimento in genere</li><li>- analizzare periodicamente l'ambiente di lavoro per scoprire metodi atti a migliorare l'ordine e la disposizione delle cose (buona organizzazione degli spazi).</li></ul>	1x2=2



FATTORE DI RISCHIO	4.1 GRUPPO OMOGENEO: IMPIEGATO AMMINISTRATIVO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
	SITUAZIONE – INTERVENTI PREVISTI	PXD=R
<i>Scale</i>	<p>- Rischio di caduta dell'addetto dalla scala</p> <p>Di norma l'addetto non utilizza scale portatili. Qualora fosse necessario il raggiungimento di posizioni o materiale in altezza (ripiani alti, ecc.) l'addetto dovrà utilizzare scale portatili in buone condizioni, conformi alle vigenti normative, omologate, di altezza e dimensioni appropriate all'uso, dotate di dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei montanti, eventualmente di ganci o dispositivi di appoggio alle estremità superiori (scale semplici) e catenella per impedire l'apertura della stessa oltre il limite di sicurezza (scale doppie).</p>	1x2=2
<i>Lavori in quota</i>	L'addetto non svolge lavori in quota.	1x1=1
<i>Immagazzinamento e deposito materiale</i>	<p>- Rischio per la deambulazione in genere (presenza di ostacoli e materiale fonte di ingombro ed ostacolo)</p> <p>- Rischio di caduta di materiale dall'alto con possibile investimento (sovraccarico delle strutture, materiale stoccato scorrettamente, instabile o con equilibrio precario sui piani di appoggio)</p> <p>La definizione delle aree di deposito e raccolta materiale (archivi, deposito dox, schedari, ecc.) deve essere effettuata considerando l'esigenza di privilegiare le aree di lavoro e di transito degli addetti. Non ostruire aree di passaggio, vie d'esodo ed uscite di emergenza. Sarà necessario verificare che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- negli spazi di competenza non ci sia materiale stoccato alla rinfusa (rimuovere materiale scorrettamente depositato a terra, scatole, ecc.)</li><li>- scaffali, mensole e ripiani siano caricati correttamente e con uniforme distribuzione dei carichi, evitando possibili sovraccarichi</li><li>- armadi e scaffali siano ancorati alla parete o collocati stabilmente al fine di eliminare il rischio di ribaltamenti e cadute per cedimento di supporti o sostegni</li></ul>	1x2=2



FATTORE DI RISCHIO	4.1 GRUPPO OMOGENEO: IMPIEGATO AMMINISTRATIVO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
	SITUAZIONE – INTERVENTI PREVISTI	PXD=R
<i>Movimentazione manuale dei carichi</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rischio di insorgenza di patologie muscolo scheletriche della colonna vertebrale e degli arti superiori</li><li>- Rischio di lesioni dorso lombari (stiramenti, strappi muscolari, ernie discali, sovraccarico dischi intervertebrali, ecc.)</li><li>- Possibili lussazioni e distorsioni per scorretti movimenti</li><li>- Rischio di abrasioni, contusioni e schiacciamento degli arti per la caduta o lo scivolamento del materiale movimentato</li></ul> <p>Gli unici materiali movimentati manualmente dall'impiegato amministrativo sono documenti cartacei, risme di carta, pacchi e faldoni in archivio. L'addetto dovrà adottare le corrette modalità operative durante il sollevamento e la movimentazione del materiale. Informare e formare l'addetto per lo svolgimento delle attività in sicurezza. L'addetto dovrà adottare le corrette modalità operative durante sollevamento e movimentazione del materiale:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- non inclinare la schiena per riporre oggetti in posizioni in altezza (schiena e busto in posizione eretta)</li><li>- non sottoporre la schiena a sforzi eccessivi e pericolosi (movimenti bruschi e strattoni)</li><li>- valutare il peso dell'oggetto in relazione alle proprie forze ed alla prensilità dell'elemento: le modalità di presa devono offrire una buona tenuta</li><li>- esercitare lo sforzo con le gambe e con il carico vicino al corpo (evitando torsioni o inclinazioni del tronco/busto)</li><li>- evitare sollevamento/abbassamento flettendo il tronco, assumendo posizioni equilibrate e stabili prima di effettuare l'operazione</li><li>- ricorrere all'aiuto di altre persone in caso di carichi pesanti, di difficile ingombro o per difficoltà del tragitto</li></ul>	1x2=2
<i>Movimenti, posture e sforzi ripetuti</i>	Non si segnala la presenza di movimenti ripetitivi, lavori ciclici e sforzi fisici ripetuti.	1x1=1



FATTORE DI RISCHIO	4.1 GRUPPO OMOGENEO: IMPIEGATO AMMINISTRATIVO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
	SITUAZIONE – INTERVENTI PREVISTI	PXD=R
<i>Impianto elettrico e Utilizzo di apparecchiature elettriche</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rischio di elettrocuzione e folgorazione per utilizzo di apparecchiature elettriche sotto tensione, tetanizzazione (contrazione involontaria dei muscoli), blocco della respirazione, fibrillazioni cardiache, ecc.</li><li>- Possibilità di contatto diretto (con conduttori scoperti e non isolati)</li><li>- Possibilità di contatto indiretto (difetti di isolamento che mettono in tensione macchine ed apparecchiature)</li></ul> <p>La sicurezza è garantita dalla realizzazione degli impianti a regola d'arte (protezione da rischi derivanti da sovratemperature, sovraccarichi, archi elettrici, contatti diretti/indiretti) e dalla conformità delle apparecchiature utilizzate (marchio CE per pc, periferiche, stampanti, attrezzature di lavoro in genere).</p> <p>Effettuare le periodiche verifiche di legge sull'impianto di messa a terra della struttura ogni due anni.</p> <p>Le manutenzioni sono affidate a personale specializzato e qualificato; l'addetto non interviene direttamente sugli impianti.</p> <p>Utilizzare segnaletica di sicurezza sui quadri elettrici (presenza tensione, non usare acqua per spegnere incendi).</p> <p>I rischi si potranno configurare in caso di comportamenti non sicuri e negligenze da parte degli addetti, che dovranno effettuare la necessaria prevenzione per la riduzione dei rischi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- verificare lo stato di usura di cavi di collegamenti e cablaggi delle apparecchiature alimentate da corrente elettrica (divieto di utilizzo di prolunghe e cavi deteriorati)</li><li>- tenere cavi e prolunghe lontani da fonti di calore ed evitarne il danneggiamento (schiacciamento e taglio)</li><li>- non collegare tante spine ad una unica presa (uso scorretto di multiprese e ciabatte);</li><li>- se possibile collegare ad ogni presa una sola apparecchiatura</li><li>- non staccare il collegamento elettrico delle attrezzature tirando il cavo ma impugnando l'involucro esterno per evitare la scoperta dei conduttori</li><li>- togliere l'alimentazione alle attrezzature ogni volta sia richiesto un intervento sulla stessa</li><li>- non utilizzare/manipolare attrezzature sotto tensione con le mani bagnate</li><li>- verificare che la potenza complessiva degli apparecchi collegati a valle sia inferiore a quella indicata sulla presa multipla, riducendo il rischio di surriscaldamento, corto circuito e pericolo di incendio</li><li>- verificare periodicamente gli interruttori differenziali degli impianti</li><li>- conoscere collocazione e funzionamento del quadro elettrico di alimentazione</li></ul>	1x2=2



FATTORE DI RISCHIO	4.1 GRUPPO OMOGENEO: IMPIEGATO AMMINISTRATIVO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
	SITUAZIONE – INTERVENTI PREVISTI	PXD=R
<i>Incendio</i> e <i>Atmosfere Esplosive</i>	<p>- Possibilità di sviluppo focolai e propagazione di incendio, con presenza di temperature elevate, fumi e gas prodotti della combustione (conseguenze derivanti da situazioni di confusione e di panico, possibile intossicazione, asfissia, ustioni, etc)</p> <p>La sede aziendale (Campus) è classificata area a rischio di incendio MEDIO. Situazioni di rischio si potranno configurare unicamente in caso di comportamenti non corretti o inadempienze da parte dei lavoratori:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- mancato rispetto del divieto di fumo</li><li>- sovraccarico delle linee elettriche (surriscaldamento e corto circuito per utilizzo di prese multiple e ciabatte in maniera inadeguata)</li><li>- dimenticanza nello spegnimento di computer, fotocopiatrice ed altre macchine da ufficio sotto tensione a fine giornata lavorativa</li><li>- dimenticanza nell'eliminazione di rifiuti creati (carta, cartoni e materiale combustibile presente vicino alle prese elettriche o fonti di innesco).</li></ul> <p>Programmare controlli ed azioni preventive per la riduzione del rischio:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- verifica della funzionalità dei mezzi di estinzione portatili e fissi con cadenza semestrale</li><li>- i presidi antincendio devono essere facilmente raggiungibili ed in grado di proteggere tutta l'area (non depositare materiale davanti agli estintori)</li><li>- periodica verifica dell'agibilità e facile accesso di vie di fuga, percorsi ed uscite di emergenza (mantenute libere da ingombri e ostacoli)</li><li>- segnalazione chiara delle vie di fuga e dei presidi antincendio (vedasi allegato 1: Planimetrie di Gestione delle Emergenze)</li><li>- verifica periodica dell'efficienza e funzionalità delle luci di emergenza.</li></ul> <p>Il personale deve essere in grado di effettuare le manovre di emergenza (staccare corrente, chiamare i soccorsi, ecc.).</p> <p>Si ipotizza trascurabile il rischio derivante da atmosfere esplosive.</p>	2x2=4



FATTORE DI RISCHIO	4.1 GRUPPO OMOGENEO: IMPIEGATO AMMINISTRATIVO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
	SITUAZIONE – INTERVENTI PREVISTI	PXD=R
<i>Stress Lavoro Correlato</i>	<p>- Rischio di affaticamento mentale e psicologico, stress e disturbi psico-fisici in genere</p> <p>Sono emerse alcune criticità nei rapporti tra i colleghi, ma non riconducibili a problemi da stress lavoro correlato. Non vengono segnalate postazioni di lavoro scorrettamente organizzate o ambienti di lavoro critici (scarsa illuminazione, ridotto spazio della postazione di lavoro, comfort climatico, ecc.).</p> <p>L'organizzazione del lavoro deve permettere un'adeguata distribuzione dei carichi di lavoro. La comunicazione deve essere chiara ed efficace al fine di eliminare la possibilità di ambiguità degli obiettivi e delle modalità operative da adottare.</p>	2x2=4
<i>Lavoro notturno</i>	L'attività lavorativa si svolge esclusivamente in orario di lavoro diurno.	1x1=1
<i>Lavoro in solitaria</i>	L'attività non viene mai svolta in solitaria.	1x1=1
<i>Assunzione Alcool e Droghe</i>	<p>La mansione non è ritenuta a rischio.</p> <p>L'addetto ha il divieto assoluto di assumere alcool e droghe durante l'attività lavorativa.</p> <p>Vige il divieto di adibire alla mansione il lavoratore se sotto effetto di alcool e/o sostanze psicotrope e stupefacenti.</p>	1x1=1
<i>Rischio lavoratrici gestanti madri</i>	<p>- Rischi legati all'ergonomia della postazione di lavoro e al mantenimento di posture fisse e prolungate</p> <p>La mansione si rivela compatibile con lo stato di lavoratrice gestante madre.</p> <p>Le lavoratrici devono informare tempestivamente il datore di lavoro del loro stato.</p>	1x3=3
<i>Rischio tirocinanti minori</i>	<p>- Rischi legati allo sviluppo non ancora completo del lavoratore, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi</p> <p>Non sono presenti tirocinanti minori.</p> <p>Divieto di adibire i minori a lavorazioni e processi presenti nell'allegato I Legge 977/67 e s.m.i.</p>	1x1=1



FATTORE DI RISCHIO	4.1 GRUPPO OMOGENEO: IMPIEGATO AMMINISTRATIVO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
	SITUAZIONE – INTERVENTI PREVISTI	PXD=R
<i>Rischio lavoratori disabili</i>	<p>- Rischi legati alla mobilità, ergonomia degli spazi di lavoro, difficoltà di comprensione</p> <p>Non sono presenti lavoratori con disabilità. Prevedere affiancamento con personale esperto.</p>	1x1=1
<i>Macchine, attrezzature portatili ed utensili manuali</i>	<p>- Rischio di taglio ed abrasione per contatto con spigoli vivi e parti sporgenti delle attrezzature d'ufficio</p> <p>- Taglio e ferite per utilizzo di attrezzature dotate di superfici taglienti (taglierine, forbici, ecc.)</p> <p>I libretti di istruzione devono essere disponibili su ogni macchina e consultati prima di effettuare interventi sulle stesse o in caso di dubbi. Al fine di evitare rischi di incidente sono sufficienti piccole precauzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- prestare attenzione durante l'utilizzo delle normali apparecchiature di ufficio (videoterminali, stampanti, fotocopiatrici), comunque alimentate da energia elettrica e trattate quindi come strumenti in tensione</li><li>- non staccare l'alimentazione delle apparecchiature tirando il cavo (favorendo la scopertura dei conduttori) ma impugnando bene l'involucro esterno</li><li>- prestare attenzione durante l'utilizzo di strumenti con superfici taglienti (forbici e cutter), evitando di compiere azioni che, a seguito di movimenti scomposti, possano comportare tagli o ferite alle mani e ad altre parti del corpo; utilizzare forbici e tagliacarte con punte arrotondate; non riporre gli oggetti appuntiti alla rinfusa sulla scrivania</li></ul>	1x3=3
<i>Impianti e/o apparecchi in pressione</i>	L'attività lavorativa non prevede l'utilizzo di impianti a pressione.	1x1=1
<i>Apparecchi di sollevamento</i>	L'attività lavorativa non prevede l'utilizzo di apparecchi di sollevamento.	1x1=1



FATTORE DI RISCHIO	4.1 GRUPPO OMOGENEO: IMPIEGATO AMMINISTRATIVO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
	SITUAZIONE – INTERVENTI PREVISTI	PXD=R
<i>Videoterminali</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rischio di disturbi a carico dell'apparato oculare (astenopia, pesantezza, bruciore, arrossamento oculare, ecc.)</li><li>- Rischio di disturbi a carico dell'apparato muscolo-scheletrico e modificazioni della curva del rachide</li><li>- Sindromi infiammatorie muscolo-tendinee (periartrite spalla, epicoldilite gomito, tendiniti al distretto mano-polso, intrappolamento nervi periferici e tunnel carpale) correlati a posture scorrette e non ergonomiche con relative patologie della colonna vertebrale e degli arti superiori movimenti ripetitivi degli arti superiori</li><li>- Rischio di disturbi psicologici (legati all'organizzazione del lavoro, all'affaticamento mentale ed al tipo di attività svolta).</li></ul> <p>Le postazioni di lavoro sono adeguate rispetto i requisiti di sicurezza stabilite dal D.Lgs. 81/2008 e D.M. 02/10/2000. Valutare se per gli addetti della mansione si può ipotizzare, considerando l'orario di lavoro del tipo full-time (tempo pieno), un utilizzo del PC per tempi superiori alle 20 ore settimanali. In tale situazione l'addetto verrà classificato "videoterminalista" e dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria affidata al medico competente. Impartire comunque adeguata informazione e formazione su:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- utilizzo di videoterminali e misure applicabili al posto di lavoro (evitare la possibilità di assunzione di posizioni scorrette per tempo prolungato)</li><li>- modalità di svolgimento dell'attività (postura, organizzazione inadeguata della postazione, illuminazione, esercizi preventivi, ecc.)</li><li>- protezione degli occhi e della vista, con riferimento al mantenimento nel tempo dei requisiti di sicurezza adottati per ogni postazioni di lavoro</li><li>- possibilità di effettuare le dovute pause durante lo svolgimento delle attività al fine di minimizzare i rischi correlati (15 minuti ogni 120 minuti di lavoro o cambio di attività tale da non affaticare l'apparato visivo).</li></ul> <p>Seguire regole e prescrizioni per garantire le condizioni ottimali di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- verificare l'altezza della seduta, appoggiando la zona lombare allo schienale;</li><li>- utilizzare sedie a 5 razze; mantenere adeguata distanza visiva dal monitor (50-70cm)</li><li>- appoggiare gli avambracci durante le operazioni di digitazione</li><li>- posizionare video, tastiera e mouse in maniera corretta rispetto al corpo</li><li>- posizionare il video evitando bagliori, riflessi e contrasti eccessivi di luce</li><li>- regolare luminosità e contrasto dello schermo riducendo le notevoli differenze di illuminazione fra schermo e ambiente circostante</li></ul>	2x2=4



FATTORE DI RISCHIO	4.1 GRUPPO OMOGENEO: IMPIEGATO AMMINISTRATIVO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
	SITUAZIONE – INTERVENTI PREVISTI	PXD=R
<i>Utilizzo di veicoli stradali</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rischio di coinvolgimento in incidenti stradali (guida dei mezzi) durante il tragitto casa-lavoro e lavoro-casa</li><li>- Rischio di investimento da veicoli condotti da parti terze (area esterne)</li><li>- Affaticamento psicofisico e stress (guida dei mezzi)</li></ul> <p>Classificati come poco significativi i rischi di vibrazione, rumore ed affaticamento psicofisico derivante dalla guida ed utilizzo degli autoveicoli (la frequenza di lunghi trasferimenti è limitata: trasferte sporadiche). Durante l'utilizzo degli autoveicoli l'addetto dovrà</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- adottare uno stile di guida adeguato alle condizioni atmosferiche ed al fondo stradale (presenza di pioggia, ghiaccio, nebbia, condizioni di illuminazione stradale insufficiente)</li><li>- moderare la velocità e rispettare il codice della strada</li><li>- mantenere comportamenti adeguati durante lo stazionamento e l'attraversamento di parcheggi ed aree di sosta in genere</li><li>- prestare particolare attenzione al piazzale esterno del Campus (minimizzare in genere il rischio di incidente stradale)</li><li>- effettuare la necessaria manutenzione degli automezzi in uso, con particolare riguardo a sistemi frenanti, pneumatici, fanaleria e spazzole tergicristallo</li></ul>	1x3=3
<i>Rumore, ultrasuoni, infrasuoni</i>	Non sono segnalati particolari fattori di pericoli derivanti da presenza di rumore all'interno della sede aziendale. Esposizione al di sotto del valore limite inferiore di azione [80 dB(A)].	1x1=1
<i>Vibrazioni mano-braccio</i>	L'attività lavorativa non prevede l'utilizzo di attrezzature sorgenti di vibrazioni trasmissibili al complesso mano-braccio.	1x1=1
<i>Vibrazioni corpo intero</i>	L'attività lavorativa non prevede l'utilizzo di mezzi sorgenti di vibrazioni trasmissibili al corpo intero.	1x1=1



FATTORE DI RISCHIO	4.1 GRUPPO OMOGENEO: IMPIEGATO AMMINISTRATIVO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
	SITUAZIONE – INTERVENTI PREVISTI	PXD=R
<i>Microclima e Stress termico</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sensazioni di disagio all'interno dell'ambiente di lavoro</li><li>- Rischio di malattie da raffreddamento, influenza, broncopatie, ecc.</li></ul> <p>L'impianto di ventilazione e condizionamento dovrà garantire nelle differenti stagioni un microclima entro gli standard previsti dalle norme per il benessere termico (temperatura, umidità, ventilazione, ecc.) Effettuare la manutenzione degli impianti secondo programmi e scadenze previste dal costruttore/installatore (pulizia e sostituzione dei filtri). Utilizzo corretto dell'impianto di climatizzazione evitando eccessivi sbalzi di temperatura tra interno ed esterno dei locali. Provvedere alla periodica aerazione dei locali di lavoro.</p>	1x3=3
<i>Illuminazione</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rischio di affaticamento visivo (mal di testa, lacrimazione, bruciore agli occhi)</li><li>- Rischio di affaticamento mentale e stress (ansietà, depressione, ecc.)</li><li>- Rischio di disturbo muscolo scheletrici (adattamento in conseguenza a cattivo e non idoneo livello di illuminazione, presenza di zone d'ombra e cattiva distribuzione della luce in genere)</li></ul> <p>Presso la sede aziendale sono presenti ampie finestre; l'illuminazione naturale, integrata con quella artificiale diffusa a soffitto, garantisce un apporto di luminosità consono all'attività svolta. Fornire adeguata informazione agli addetti sui rischi conseguenti ad una scorretta illuminazione dei locali, sulle misure applicabili al posto di lavoro, sulle modalità di svolgimento delle attività e sulla protezione di occhi e vista:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Posizionare correttamente la postazione rispetto le fonti di illuminazione</li><li>- Adozione di schermature fisse e mobili atte a consentire il controllo delle fonti luminose naturali</li><li>- Evitare abbagliamenti diretti ed indiretti (riflessione dei raggi)</li><li>- Curare efficienza e posizionamento delle sorgenti luminose (lampade portatili, ecc.)</li><li>- Regolare adeguatamente le schermature installate sulle finestre per la regolazione della luce</li></ul>	1x2=2



FATTORE DI RISCHIO	4.1 GRUPPO OMOGENEO: IMPIEGATO AMMINISTRATIVO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
	SITUAZIONE – INTERVENTI PREVISTI	PXD=R
<i>Agenti chimici</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Insorgenza di pruriti, irritazioni cutanee, dermatiti da contatto, sensibilizzazione in genere (possibile contatto con polvere di toner)</li><li>- Irritazioni delle vie respiratorie (personale particolarmente sensibile a tali sostanze)</li></ul> <p>Per le attività tipiche di ufficio l'addetto non utilizza sostanze e prodotti pericolosi. Le uniche attività con possibilità di contatto con agenti chimici sono le operazioni di sostituzione toner ed i normali processi di stampa/fotocopiatura (possibile contatto con polvere di toner, presenza di ozono o sottoprodotti gassosi derivanti dai processi di stampa documenti in funzione del tipo di macchina utilizzata). Sarà pertanto necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- effettuare la normale igiene personale in seguito a potenziale contatto (cambio cartucce)</li><li>- assicurare nei locali adeguata areazione evitando la stagnazione delle sostanze gassose</li></ul> <p>Per i lavoratori iscritti al gruppo omogeneo si definisce, ai sensi del D.Lgs 81/08, un rischio di esposizione ad agenti chimici BASSO per la sicurezza ed IRRILEVANTE per la salute.</p>	1x2=2
<i>Agenti cancerogeni</i>	L'attività lavorativa non prevede l'esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni.	1x1=1
<i>Amianto e altre fibre</i>	L'attività lavorativa non prevede l'esposizione dei lavoratori ad amianto e altre fibre.	1x1=1



FATTORE DI RISCHIO	4.1 GRUPPO OMOGENEO: IMPIEGATO AMMINISTRATIVO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
	SITUAZIONE – INTERVENTI PREVISTI	PXD=R
<i>Agenti biologici</i>	<p>- Rischio di insorgenza di disturbi alle vie respiratorie, allergie, dermatiti, infezioni, sintomi asmatici, ecc. per possibile inalazione di bioaerosol o presenza di acari della polvere (in particolare per personale particolarmente sensibile).</p> <p>L'impianto di trattamento e condizionamento dell'aria negli uffici, se non adeguatamente pulito, può determinare la proliferazione di colonie di microrganismi. Provvedere periodicamente alla manutenzione dell'impianto (pulizia e sostituzione dei filtri), con riferimento per le periodicità di intervento all'assistenza tecnica. Provvedere ad aerare periodicamente i locali (areazione naturale).</p> <p>In relazione all'Emergenza Covid-19 si allega la "Relazione sulla valutazione del rischio biologico correlato all'improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (cosiddetto "coronavirus") causa della malattia COVID-19" (ultimo aggiornamento). Il documento presenta le misure di prevenzione e protezione che vengono attuate per ridurre il rischio di diffusione del contagio tra gli operatori del CRO.</p>	1x3=3
<i>Campi elettromagnetici e microonde</i>	L'attività lavorativa non prevede l'esposizione dei lavoratori a campi elettromagnetici.	1x1=1
<i>Radiazioni ottiche artificiali (ultravioletto, visibile, infrarosso, laser)</i>	L'attività lavorativa non prevede l'esposizione dei lavoratori a ROA.	1x1=1
<i>Radon</i>	L'attività lavorativa non prevede l'esposizione dei lavoratori al Radon.	1x1=1



FATTORE DI RISCHIO	4.1 GRUPPO OMOGENEO: IMPIEGATO AMMINISTRATIVO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
	SITUAZIONE – INTERVENTI PREVISTI	PXD=R
<i>Radiazioni ionizzanti</i>	L'attività lavorativa non prevede l'esposizione dei lavoratori a radiazioni ionizzanti.	1x1=1

#### DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Mascherina chirurgica legata all'Emergenza Covid-19

#### FORMAZIONE

- Formazione generale e specifica lavoratori secondo l'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 (4 ore + 12 ore)
- Formazione rischio incendio alto (16 ore)

## 5 PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO


Nella tabella seguente vengono sinteticamente riassunti i principali interventi che l'Azienda ha già adottato e prevede di adottare, al fine di ridurre i rischi riconducibili alle caratteristiche degli ambienti di lavoro, alle attività svolte, alle attrezzature presenti. Nei fascicoli relativi a ciascun gruppo omogeneo sono elencati, per ciascun fattore di pericolo, gli ulteriori interventi già attuati.

<b>FATTORE DI PERICOLO/ AGENTE DI RISCHIO</b>	<b>MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE ATTUATE</b>
RAPPORTI CON LE IMPRESE ESTERNE (manutenzione e controllo periodico degli impianti generali di fabbricato)	Le imprese esterne che intervengono per le attività di manutenzione di fabbricato vengono informate sui rischi presenti negli ambienti di lavoro in sede di stesura del contratto d'appalto. Viene inoltre effettuata l'analisi dei rischi introdotti dalle lavorazioni svolte dall'impresa esterna e definite le necessarie misure di sicurezza conformemente alle procedure previste dall'art.26 D.Lgs. 81/2008. Gli impianti generali di fabbricato sono sottoposti a regolare manutenzione secondo le indicazioni del costruttore e alle verifiche periodiche di legge.
RISCHIO ELETTRICO	Tutti gli impianti elettrici della sede sono dotati di certificato di conformità. Il controllo della Messa a Terra verrà effettuato ogni due anni da ditta specializzata.
ILLUMINAZIONE	I luoghi di lavoro con presenza continuativa di persone sono dotati di adeguata illuminazione naturale e di sistemi di schermatura e regolazione della quantità di luce (area con postazioni di lavoro al videoterminale). L'impianto di illuminazione artificiale è stato progettato per garantire un livello di illuminazione idoneo ad integrazione o in mancanza della luce naturale. È presente l'impianto di illuminazione di sicurezza.
RISCHIO INCENDIO	Il controllo periodico del presidio antincendio viene svolto ogni semestre. È presente la segnaletica di sicurezza indicante il presidio antincendio e le vie di esodo. Verranno individuati e formati con adeguato corso gli addetti antincendio e gestione emergenze
PRESIDI SANITARI	Presente presidio sanitario (cassetta di pronto soccorso) conforme al DM 388/03 e il cui contenuto viene periodicamente controllato dagli addetti al primo soccorso
INFORMAZIONE E FORMAZIONE	In caso di nuove assunzioni si prevedono interventi di informazione e formazione del personale inerenti i rischi generici e specifici riconducibili alle attività svolte e comprensivi dell'illustrazione delle misure di prevenzione e protezione attuate.
DIVIETO DI FUMO	Nei luoghi di lavoro vige il divieto di fumare.




## 6 ALLEGATI

<b>Allegato</b>	<b>Denominazione</b>
Allegato 1	Planimetrie di Emergenza
Allegato 2	Relazione sulla valutazione del rischio biologico correlato all'improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (cosiddetto "coronavirus") causa della malattia COVID-19




LEGENDA

- Percorso di deflusso
- Percorso d'uscita verso l'alto
- Percorso d'uscita orizzontale
- Percorso d'uscita verso il basso
- Estintore portatile alle polveri equivalenti
- Estintore portatile ad anidride carbonica
- Naspo DN25
- Quadro elettrico di distribuzione




LEGENDA

-  Percorso di defluo
-  Percorso d'uscita verso l'alto
-  Percorso d'uscita orizzontale
-  Percorso d'uscita verso il basso
-  Estintore portatile alle polveri equivalenti
-  Estintore portatile ad anidride carbonica
-  Naspo DN25
-  Quadro elettrico di distribuzione




LEGENDA

- Percorso di deflusso
- Percorso d'uscita verso l'alto
- Percorso d'uscita orizzontale
- Percorso d'uscita verso il basso
- Estintore portatile alle polveri equivalenti
- Estintore portatile ad anidride carbonica
- Naspo DN25
- Quadro elettrico di distribuzione





LEGENDA

- Percorso di deflusso
- Percorso d'uscita verso l'alto
- Percorso d'uscita orizzontale
- Percorso d'uscita verso il basso
- Estintore portatile alle polveri equivalenti
- Estintore portatile ad anidride carbonica
- Naspo DN25
- Quadro elettrico di distribuzione





LEGENDA

-  Percorso di deflusso
-  Percorso d'uscita verso l'alto
-  Percorso d'uscita orizzontale
-  Percorso d'uscita verso il basso
-  Estintore portatile alle polveri equivalenti
-  Estintore portatile ad anidride carbonica
-  Naspo DN25
-  Quadro elettrico di distribuzione




LEGENDA

-  Percorso di deflusso
-  Percorso d'uscita verso l'alto
-  Percorso d'uscita orizzontale
-  Percorso d'uscita verso il basso
-  Estintore portatile alle polveri equivalenti
-  Estintore portatile ad anidride carbonica
-  Naspo DN25
-  Quadro elettrico di distribuzione




LEGENDA

- Percorso di deflusso
- Percorso d'uscita verso l'alto
- Percorso d'uscita orizzontale
- Percorso d'uscita verso il basso
- Estintore portatile alle polveri equivalenti
- Estintore portatile ad anidride carbonica
- Naspo DN25
- Quadro elettrico di distribuzione




LEGENDA

-  Percorso di deflusso
-  Percorso d'uscita verso l'alto
-  Percorso d'uscita orizzontale
-  Percorso d'uscita verso il basso
-  Estintore portatile alle polveri equivalenti
-  Estintore portatile ad anidride carbonica
-  Naspo DN25
-  Quadro elettrico di distribuzione




LEGENDA

- Percorso di deflusso
- Percorso d'uscita verso l'alto
- Percorso d'uscita orizzontale
- Percorso d'uscita verso il basso
- Estintore portatile alle polveri equivalenti
- Estintore portatile ad anidride carbonica
- Naspo DN25
- Quadro elettrico di distribuzione




LEGENDA

-  Percorso di deflusso
-  Percorso d'uscita verso l'alto
-  Percorso d'uscita orizzontale
-  Percorso d'uscita verso il basso
-  Estintore portatile alle polveri equivalenti
-  Estintore portatile ad anidride carbonica
-  Naspo DN25
-  Quadro elettrico di distribuzione




LEGENDA

- Percorso di deflusso
- Percorso d'uscita verso l'alto
- Percorso d'uscita orizzontale
- Percorso d'uscita verso il basso
- Estintore portatile alle polveri equivalenti
- Estintore portatile ad anidride carbonica
- Naspo DN25
- Quadro elettrico di distribuzione




LEGENDA

- Percorso di deflusso
- Percorso d'uscita verso l'alto
- Percorso d'uscita orizzontale
- Percorso d'uscita verso il basso
- Estintore portatile alle polveri equivalenti
- Estintore portatile ad anidride carbonica
- Naspo DN25
- Quadro elettrico di distribuzione




LEGENDA

-  Percorso di deflusso
-  Percorso d'uscita verso l'alto
-  Percorso d'uscita orizzontale
-  Percorso d'uscita verso il basso
-  Estintore portatile alle polveri equivalenti
-  Estintore portatile ad anidride carbonica
-  Naspo DN25
-  Quadro elettrico di distribuzione




**LEGENDA**

-  Percorso di deflusso
-  Percorso d'uscita verso l'alto
-  Percorso d'uscita orizzontale
-  Percorso d'uscita verso il basso
-  Estintore portatile alle polveri equivalenti
-  Estintore portatile ad anidride carbonica
-  Naspo DN25
-  Quadro elettrico di distribuzione




LEGENDA

- Percorso di deflusso
- Percorso d'uscita verso l'alto
- Percorso d'uscita orizzontale
- Percorso d'uscita verso il basso
- Estintore portatile alle polveri equivalenti
- Estintore portatile ad anidride carbonica
- Naspo DN25
- Quadro elettrico di distribuzione




LEGENDA

- Percorso di deflusso
- Percorso d'uscita verso l'alto
- Percorso d'uscita orizzontale
- Percorso d'uscita verso il basso
- Estintore portatile alle polveri equivalenti
- Estintore portatile ad anidride carbonica
- Naspo DN25
- Quadro elettrico di distribuzione




LEGENDA

-  Percorso di defluvo
-  Percorso d'uscita verso l'alto
-  Percorso d'uscita orizzontale
-  Percorso d'uscita verso il basso
-  Estintore portatile alle polveri equivalenti
-  Estintore portatile ad anidride carbonica
-  Naspo DN25
-  Quadro elettrico di distribuzione




LEGENDA

- Percorso di deflusso
- Percorso d'uscita verso l'alto
- Percorso d'uscita verso il basso
- Estintore portatile alle polveri equivalenti
- Estintore portatile ad anidride carbonica
- Naspo DN25
- Quadro elettrico di distribuzione




LEGENDA

-  Percorso di defluvo
-  Percorso d'uscita verso l'alto
-  Percorso d'uscita orizzontale
-  Percorso d'uscita verso il basso
-  Estintore portatile alle polveri equivalenti
-  Estintore portatile ad anidride carbonica
-  Naspo DN25
-  Quadro elettrico di distribuzione



LEGENDA

-  Percorso di deflusso
-  Percorso d'uscita verso l'alto
-  Percorso d'uscita orizzontale
-  Percorso d'uscita verso il basso
-  Estintore portatile alle polveri equivalenti
-  Estintore portatile ad anidride carbonica
-  Naspo DN25
-  Quadro elettrico di distribuzione



LEGENDA

-  Percorso di deflusso
-  Percorso d'uscita verso l'alto
-  Percorso d'uscita orizzontale
-  Percorso d'uscita verso il basso
-  Estintore portatile alle polveri equivalenti
-  Estintore portatile ad anidride carbonica
-  Naspo DN25
-  Quadro elettrico di distribuzione

CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO  
AVIANO

10 FEB. 2021

PROT. N. 2489/974

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA a CARATTERE SCIENTIFICO






CRO di Aviano - Istituto Nazionale Tumori



CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO  
POSTA IN ARRIVO  
10 FEB 2021  
- AVIANO -

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**  
**RISCHIO BIOLOGICO**

Relazione sulla valutazione del rischio biologico correlato all'improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (cosiddetto "coronavirus") causa della malattia COVID-19

(Titolo X del Decreto Legislativo 81/2008)

REDAZIONE APPROVAZIONE			FIRMA
Redazione	Direttore Sanitario	Dott. Aldo Mariotto	
	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale	Ing. Désirée De Antoni	
	Medico Competente Coordinatore	Dott. Federico Ronchese	 <small>dott. Federico Ronchese Medico Autorizzato n° 112 Firma del consulente</small>
	SOC Immunopatologia e Biomarcatori Oncologici	Dott.ssa Cristina Caffau	
	SOSD Trattamento di Cellule Staminali per le Terapie Cellulari	Dott.ssa Cristina Durante	
Approvazione	Direttore Generale <del>DIRETTORE SANITARIO</del>	Dott.ssa Francesca Tosolini <del>Dott. Aldo Mariotto</del>	

PRESA VISIONE		FIRMA
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza	TSLB Coordinatore Alessandra Marzotto	
	INF Gianni Di Furia	
	Assistente Tecnico Alberto Stefani	

STATO DELLE REVISIONI			
Numero	0	1	2
Data	20/03/2020	<b>10 FEB. 2021</b>	
Redazione/ Aggiornamento	SPPA MC Dott.ssa C. Caffau Dott.ssa C. Durante	Dott. Aldo Mariotto SPPA MC Dott.ssa C. Caffau Dott.ssa C. Durante	
Verifica	SPPA MC	SPPA MC	
Approvazione	Dott.ssa Francesca Tosolini  Dott. Aldo Mariotto	Dott.ssa Francesca Tosolini	
Modifiche apportate	-	Aggiornamento	



## SOMMARIO

### Sommario

1	Definizione del Virus - Informativa preliminare .....	3
2	Richieste Normative.....	6
3	Valutazione del rischio e misure di prevenzione e protezione .....	11
3.1	Prerequisito .....	12
3.2	Scenario 3 – ELEVATA probabilità di diffusione del contagio .....	14
4	Programma di miglioramento.....	16
	Allegato 1 – Decalogo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per l’Emergenza Covid-19 (in corso di aggiornamento) .....	26
	Allegato 2 – Istruzioni per un corretto lavaggio delle mani .....	27
	Allegato 3 – Capienza Massima della Sale Riunioni, Aule Formazione e Sale Lettura durante l’Emergenza COVID-19.....	29
	Appendice – Aggiornamento della Valutazione dei Rischi e delle Misure di Miglioramento, in seguito alla Direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020 .....	31

## 1 Definizione del Virus - Informativa preliminare

Fonte: Ministero della salute – [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it)

I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus a RNA, in grado di causare diverse malattie nell'uomo; si tratta principalmente di infezioni del tratto respiratorio superiore, con gravità che va da lieve a moderata, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Devono il loro nome all'aspetto che assumono i virioni al microscopio elettronico, dove appaiono quale immagine che ricorda una corona.

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l'uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019.

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Un gruppo di esperti, appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus, hanno stabilito che condivide il 79,5% della sequenza genica con il coronavirus che ha provocato la SARS; da qui l'attribuzione del nome SARS-CoV-2.

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV).

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019.

### Sintomi

I sintomi di COVID-19 variano sulla base della gravità della malattia, dall'assenza di sintomi, alla presenza di sintomatologia simil-influenzale, fino alla presenza, nei casi più gravi, di polmonite, insufficienza respiratoria, sepsi e shock settico, che potenzialmente portano alla morte.

I sintomi più comuni di COVID-19 sono: febbre  $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$  con brividi, tosse, dispnea, astenia, mialgie e malessere generale, faringodinia, cefalea, rinorrea, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), diarrea.

### Trasmissione

Le attuali evidenze suggeriscono che il SARS-CoV-2 si diffonde da persona a persona:

- in modo diretto
- in modo indiretto (toccando con le mani oggetti o superfici contaminati e portandosi le stesse alle mucose di occhi, naso e bocca)
- per contatto stretto con persone infette attraverso secrezioni della bocca e del naso (saliva, secrezioni respiratorie o droplet).

Quando una persona malata tossisce, starnutisce, parla o canta, queste secrezioni vengono rilasciate dalla bocca o dal naso. Le persone che sono a contatto stretto (distanza inferiore a 1,8 metri secondo il

CDC - Centres for Disease Control and Prevention) con una persona infetta possono contagiarsi se le droplet entrano in bocca, naso o occhi. Le persone malate possono inoltre rilasciare droplet su oggetti e superfici (chiamati fomite) quando starnutiscono, tossiscono o toccano superfici con le mani contaminate (tavoli, maniglie, corrimano).

Per questi motivi, le misure preventive più efficaci sono quelle di mantenere una distanza interpersonale di almeno 1,8 metri, lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone o con un prodotto a base alcolica, indossare la mascherina e pulire frequentemente le superfici.

Sono stati segnalati focolai COVID-19 in alcuni ambienti chiusi, quali ristoranti, locali notturni, luoghi di culto e di lavoro. In questi focolai, non è possibile escludere la trasmissione attraverso aerosol, in particolare se i locali sono affollati e poco ventilati e se le persone infette vi trascorrono lunghi periodi di tempo.

Sulla base delle attuali conoscenze, la trasmissione del virus avviene principalmente da persone sintomatiche, ma può verificarsi anche poco prima (48 ore) dell'insorgenza della sintomatologia e da persone che non manifestano mai i sintomi.

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 14 giorni, con una media di 5 giorni.

### **Trattamento e prevenzione**


Non esiste una terapia specifica per la malattia causata dal nuovo coronavirus, il trattamento è essenzialmente sintomatico, basato prevalentemente su terapie di supporto. Tuttavia alcuni farmaci utilizzati per il trattamento della malattia COVID-19 al di fuori delle sperimentazioni cliniche, come quelli commercializzati per altre indicazioni, vengono resi disponibili ai pazienti pur in assenza di indicazione terapeutica specifica, sulla base di evidenze scientifiche anche se spesso limitate ([www.aifa.gov.it](http://www.aifa.gov.it)). Proprio in considerazione dell'alto livello di incertezza con cui queste terapie sono messe a disposizione e del particolare stato di emergenza rispetto alla pandemia in corso, gli Enti regolatori aggiornano continuamente le informazioni relative alle prove di efficacia e sicurezza dei farmaci utilizzati. Una nota particolare va riservata a Remdesivir che, da ottobre 2020, è stato approvato sia da AIFA che da FDA per il trattamento della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) negli adulti e negli adolescenti (di età pari o superiore a 12 anni e peso pari ad almeno 40 kg), affetti da polmonite che richiede ossigenoterapia supplementare.

Accanto all'approccio farmacologico, sebbene ancora in fase di studio, è stata utilizzata la trasfusione di plasma ottenuto da donatori che hanno contratto il COVID-19 e che hanno sviluppato quindi una risposta immunitaria. Il plasma di questi soggetti, contenendo anticorpi anti-SARS-CoV-2, può ridurre l'attività virale e modificare la risposta infiammatoria dei pazienti. Ad oggi non ci sono tuttavia dati sufficienti per raccomandare l'uso del plasma iperimmune per il trattamento di COVID-19.

A causa della situazione emergenziale legata alla pandemia, si è attivata a livello mondiale la ricerca per lo sviluppo e lo studio di vaccini per il COVID-19, allo scopo di arrivare il prima possibile alla loro approvazione e alla successiva distribuzione.

Ad oggi in Italia sono stati autorizzati alla somministrazione tre vaccini anti COVID-19, di cui due a mRNA, distribuiti dalle aziende Pfizer e Moderna, e uno composto da un vettore ricombinante di adenovirus, distribuito da AstraZeneca

Il vaccino della ditta Pfizer-BioNTech, denominato Comirnaty (BNT162b2) e approvato per la prevenzione di COVID-19 in soggetti con età superiore o uguale a 16 anni, si basa su una tecnologia ad mRNA incapsulato in una nanoparticella lipidica e codificante la proteina Spike del SARS-CoV-2. Tale proteina viene riconosciuta dal sistema immunitario dando vita alla produzione di anticorpi capaci di neutralizzare il virus.



Il vaccino mRNA-1273 della ditta Moderna si basa su una tecnologia molto simile al Comirnaty ma è stato approvato per l'utilizzo in soggetti di età superiore o uguale a 18 anni.

Il vaccino COVID-19 AstraZeneca, indicato nelle persone di età pari o superiore a 18 anni, è costituito da un virus della famiglia degli adenovirus, modificato per contenere il gene per la produzione della glicoproteina Spike di SARS-CoV-2. Dopo la somministrazione del vaccino, similmente a quanto avviene per quelli a m-RNA, la proteina Spike viene espressa localmente, stimolando la risposta anticorpale e quella cellulo-mediata per la protezione contro COVID-19.

La campagna vaccinale in Italia è stata avviata il 27 dicembre 2020.

## 2 Richieste Normative

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 271 comma 1:

*Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:*

<b>RICHIESTA DI LEGGE</b>	<b>RISPOSTA</b>
a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall' <i>ALLEGATO XLVI</i> o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2	<b>GRUPPO 3</b> <b>Fonte: "DIRETTIVA (UE) 2020/739 DELLA COMMISSIONE del 3 giugno 2020 (vedasi Appendice)</b>
b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte	<b>Vedere paragrafo introduttivo</b>
c) dei potenziali effetti allergici e tossici	<b>Non noti</b>
d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta	<b>Vedere paragrafi successivi</b>
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio	<b>Vedere paragrafi successivi</b>
f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati	<b>Non applicabile</b>

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 271 comma 5:

*Il documento di cui all'articolo 17 è integrato dai seguenti dati:*

<b>RICHIESTA DI LEGGE</b>	<b>RISPOSTA</b>
a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici	<b>Sebbene infatti, le procedure mediche e/o laboratoristiche in essere possano generare goccioline aerosolizzate, in grado di rimanere a lungo sospese nell'aria ed essere potenzialmente inalate, gli operatori sanitari del CRO, opportunamente formati, sono costantemente dotati di tutti i DPI necessari allo svolgimento delle specifiche attività, incluse quelle a rischio maggiore.</b>
b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a)	<b>Tutti i lavoratori che non svolgano lavoro esclusivamente in solitaria</b>
c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi	<b>Vedere copertina</b>
d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate	<b>Vedere paragrafi successivi</b>
e) il programma di emergenza per la protezione dei	<b>Non applicabile</b>

lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 272 comma 2:

*In particolare, il datore di lavoro:*

<b>RICHIESTA DI LEGGE</b>	<b>RISPOSTA</b>
a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente	<b>Non applicabile perchè agente biologico in diffusione tra la popolazione e perchè al CRO non si eseguono test di amplificazione o propagazione virale</b>
b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici	<b>In corso di valutazione continua. Vedere paragrafi successivi</b>
c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici	<b>Vedere paragrafi successivi, PO Gestione e monitoraggio COVID-19, e IO Vestizione-svestizione</b>
d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione	<b>Vedere paragrafi successivi</b>
e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro	<b>Al fine di soddisfare tale obiettivo, il CRO ha messo in atto:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stesura di procedure specifiche;</li> <li>- raccomandazioni;</li> <li>- fornitura degli idonei DPI;</li> <li>- formazione su trasmissione del SARS-CoV-2 e corretto utilizzo dei DPI</li> </ul>
f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'ALLEGATO XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati	<b>Non applicabile</b>
g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale	<b>Vedere paragrafi successivi</b>
h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti	<b>Non applicabile, poiché non esiste il concetto di "incidente" per la situazione descritta</b>
i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile	<b>Non applicabile</b>
l) predisporre i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori	<b>Vedere paragrafi successivi</b>



adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi	
m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno e all'esterno del luogo di lavoro	<b>Non applicabile, poiché si parla di agenti biologici non di campioni</b>

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 273 comma 1:

1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:

<b>RICHIESTA DI LEGGE</b>	<b>RISPOSTA</b>
a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle	<b>Applicabile per gli antisettici cutanei, applicabile e presente per la parte dei servizi igienici, applicabile per le docce solo se già previste per la natura del lavoro stesso.</b>
b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili	<b>Applicabile per gli indumenti protettivi. Parzialmente soddisfatto riguardo la possibilità di separare gli abiti civili da quelli protettivi/di lavoro (necessaria implementazione di ulteriori spazi e/o armadi dedicati).</b>
c) i dispositivi di protezione individuale, ove non siano monouso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva	<b>Vedere paragrafi successivi</b>
d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti	<b>Applicabile (salvo la precisazione al punto b).</b>

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 278 comma 1:

1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:

<b>RICHIESTA DI LEGGE</b>	<b>RISPOSTA</b>
a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati	<b>I rischi per la salute sono stati valutati sia per la situazione epidemiologica contingente, sia per ogni situazione che implichi il contatto con agenti biologici potenzialmente infetti. Il personale interessato è stato adeguatamente formato attraverso specifici corsi aziendali.</b>
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione	<b>Applicazione di misure di prevenzione e protezione aggiuntive a quelle già in essere (vedasi paragrafi successivi)</b>

c) le misure igieniche da osservare	<b>Tutto il personale è stato informato sulle misure igienico-preventive da adottare anche in relazione all'attuale situazione pandemica.</b>
d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego	<b>Applicato tramite modello MO_01.01_SPPA_03 Rev_00 presente in Intranet aziendale</b>
e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4	<b>Non applicabile</b>
f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze	<b>Vedere paragrafi successivi</b>

Registro degli esposti e degli eventi accidentali di cui al D.Lgs. 81/08 Art.280: **non applicabile.**

### 3 Valutazione del rischio e misure di prevenzione e protezione

Parte della valutazione del rischio biologico correlato all'improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 è già stata condotta nel precedente paragrafo "Richieste normative".

Per la restante parte, occorre considerare quanto segue: alla data di redazione del presente documento, il continuo susseguirsi di notizie ed informazioni provenienti dai vari canali di comunicazione ufficiali (TV, stampa, siti web, social) comporta continui e repentini cambi di indirizzo operativo al riguardo di quanto descritto, in grado di modificare in brevissimo tempo i contenuti del presente DVR e le misure di prevenzione e protezione associate alla valutazione del rischio descritto.

Per il sopraesposto motivo, come per ogni DVR aziendale (ma al tempo stesso più di ogni altro DVR aziendale), il presente DVR deve poter dimostrare adattabilità agli eventi, facile leggibilità e comprensibilità, immediata applicazione (nei limiti imposti dallo stato di allerta nazionale generalizzato, che genera problematiche di approvvigionamento, di logistica ed organizzative in genere).

Pertanto si opta per una composizione di valutazione dei rischi suddivisa per SCENARI STANDARD, di agile lettura e di rapida applicazione al mutare degli eventi. Indipendentemente dallo scenario di prima applicazione, alla data di redazione del presente DVR, è compito del datore di lavoro, definire lo scenario di appartenenza dell'azienda al variare delle condizioni. L'eventuale modifica dello scenario di appartenenza può pertanto essere deciso e reso evidente ai fatti (compresa la "data certa") anche non mediante la ristampa in sequenza del presente fascicolo, ma mediante comunicazione scritta tracciabile da parte del datore di lavoro, da allegarsi al presente fascicolo. Tale eventuale cambio di scenario, quando legato al passaggio ad uno scenario più stringente, dovrà essere corroborato dai fatti oggettivi afferenti allo scenario medesimo.

Le aziende che sono ospiti all'interno di spazi condivisi con altre aziende (cluster, poli tecnologici, ecc.), seguano primariamente le regole imposte dal gestore dei locali, anche qualora più restrittive di quelle adottate con questo documento.

Composizione degli scenari di cui alle pagine successive.

SCENARIO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONE INIZIALE
<b>Prerequisito</b>	Rispetto delle normative, circolari, ordinanze ecc. imposte dalle istituzioni	COSTANTE
<b>Scenario 1</b>	Bassa probabilità di diffusione del contagio	
<b>Scenario 2</b>	Media probabilità di diffusione del contagio	
<b>Scenario 3</b>	Elevata probabilità di diffusione del contagio	<b>X</b>
<b>Scenario 4</b>	Molto elevata probabilità di diffusione del contagio	

Si vedano le pagine successive per la definizione degli scenari e per le misure di prevenzione e protezione.

### 3.1 Prerequisito

Il prerequisito, sempre applicabile, risiede nel rispetto delle imposizioni di legge promulgate dalle Istituzioni preposte (Presidente della Repubblica, Consiglio dei Ministri e proprio Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, altri eventuali Ministeri competenti, Regione, Ente Locale /Comune, ASST, ATS ecc.) mediante l'emanazione non solo di testi di legge, ma anche di circolari, chiarimenti, raccomandazioni ed altri atti ufficiali.

Alla data di emanazione del presente DVR, a livello nazionale:

- Circolare del Ministero della Salute 01/02/2020 applicabile all'ambito scolastico;
- Circolare del Ministero della Salute 03/02/2020;
- Circolare del Ministero della Salute del 22/02/2020 e successive precisazioni;
- Circolare del Ministero della Salute del 29/02/2020, Linee di Indirizzo Assistenziali del paziente critico affetto da COVID19;
- Circolare del Ministero della Salute del 19/03/2020, COVID-19: rintraccio dei contatti in ambito di sorveglianza sanitaria e aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio da casi di infezione da SARS-CoV-2;
- Decreto Legge 23/02/2020 n.6 del Presidente della Repubblica;
- Decreto Legge 18/03/2020 recante misure di potenziamento del SSN e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- DPCM 23/02/2020;
- DPCM 08/03/2020;
- DPCM 10/03/2020;
- DPCM 11/03/2020;
- DPCM 07/09/2020;
- DPCM 13/10/2020;
- DPCM 18/10/2020;
- DPCM 24/10/2020;
- DPCM 03/11/2020;
- DPCM 03/12/2020;
- DPCM 14/01/2021;
- Direttiva n.1/2020 del Ministero della Pubblica Istruzione del 25/02/2020 e successivi eventuali aggiornamenti;
- Disposizioni della Regione FVG del 10/03/2020 - Misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19;
- Ordinanza del Ministero della Salute d'intesa con il Presidente di Regione Lombardia del 21/02/2020;
- Ordinanza del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del 23/02/2020 e successivi aggiornamenti;
- Ordinanza del Ministero della Salute d'intesa con il Presidente di Regione Lombardia del 23/02/2020;
- Ordinanza del Ministero della Salute d'intesa con il Presidente di Regione Piemonte del 23/02/2020;
- Ordinanza del Ministero della Salute d'intesa con il Presidente di Regione Veneto del 23/02/2020;

- Ordinanza del Ministero della Salute d'intesa con il Presidente di Regione Emilia-Romagna del 23/02/2020;
- Ogni altra ordinanza di intesa tra Ministero della Salute e Presidenti di altre Regioni;
- Ordinanze FVG;
- Ordinanze Comunali;
- Ordinanze del Prefetto competente per territorio;
- Protocollo FVG per affrontare l'emergenza Coronavirus del 31/01/2020;
- Raccomandazioni del Ministero della Salute per la gestione dei pazienti oncologici e oncoematologici in caso di emergenza da COVID-19 del 10/03/2020;
- Raccomandazioni operative per i tecnici verificatori del 18/03/2020;
- Rapporto ISS COVID-19 n. 2/2020 del 14/03/2020 (ultimo aggiornamento), Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da Sars-CoV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID-19) nell'attuale scenario emergenziale da Sars-CoV-2.

A tali decreti ed ai successivi, si rimanda innanzitutto (elenco non esaustivo) per la definizione della necessità di:

- sospensione dell'attività lavorativa dell'azienda;
- interdizione al lavoro di coloro che risiedono nei Comuni attualmente individuati nella cosiddetta "area rossa";
- interdizione al lavoro per coloro che dichiarino spontaneamente di essere transitati o di aver sostato nei Comuni di cui al punto precedente a decorrere dal 1 Febbraio 2020 (cfr. DPCM 23/02/2020 Art.2), per i quali corre l'obbligo privato di segnalare tale condizione al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Direttive dell'Unione Europea:

- Direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020 che modifica l'Allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione;
- Direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione del 24 ottobre 2019 che modifica gli allegati I, III, V e VI della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adattamenti di ordine strettamente tecnico;
- Direttiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000.

Nei paragrafi successivi si riportano le misure di prevenzione già presenti in Istituto e le misure di miglioramento disposte dalle Direzioni del CRO in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale.

### 3.2 Scenario 3 – ELEVATA probabilità di diffusione del contagio

Basandosi su una scala di scenari divisa su quattro livelli, il cui livello 1 è associato ad una bassa probabilità di diffusione del contagio, mentre il livello 4 è uno scenario con probabilità di diffusione del contagio molto elevata, il CRO di Aviano presenta uno scenario di livello 3 con ELEVATA probabilità di diffusione del contagio.

Tale scenario è ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nelle limitrofe città, conclamati casi di manifestazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui, in relazione allo stato dei fatti, si ritenga di definire “elevata” la probabilità di diffusione.

Nonostante il CRO non disponga di un accesso diretto tramite Pronto Soccorso, l’attribuzione dello scenario 3 è motivata dalle seguenti valutazioni:

- prestazioni mono-specialistiche oncologiche spesso non procrastinabili;
- attività prevalentemente ambulatoriale e in Day Hospital che implica un elevato turnover giornaliero di pazienti;
- frequente necessità di presenza di accompagnatori per la natura stessa delle prestazioni.

Considerato quanto sopra descritto, il Datore di Lavoro (il Legale Rappresentante) ha dunque stabilito di applicare misure restrittive confacenti allo scenario di livello 3.


**Si ritiene però necessario sottolineare che il CRO presenta anche caratteristiche intrinseche che riducono il rischio di diffusione del virus, tra le quali:**

- le caratteristiche architettoniche del blocco centrale del CRO permettono di presidiare efficacemente gli ingressi e le zone più sensibili;
- posizione geografica isolata.

**Tali caratteristiche, unite alle misure preventive già in essere e all’implementazione di misure di contenimento che tengono conto delle normative nazionali, regionali e delle indicazioni scientifiche internazionali applicate in modo particolarmente rigoroso, fanno ritenere che la probabilità di diffusione del contagio sia inferiore rispetto a quella prospettata dallo Scenario 3.**

Il CRO, infatti, proprio per la natura delle attività che si svolgono al suo interno (visite, somministrazione di chemioterapici ai pazienti, operazioni chirurgiche ecc.), attua già una serie di misure di prevenzione e protezione dal contagio, quali:

1. Affissione, nei servizi igienici aziendali, nei pressi dei lavamani, nonché nella mensa e ove siano presenti lavandini, delle “istruzioni grafiche per il lavaggio delle mani”, presenti nell’Allegato 2 e reperibili anche sul sito:  
[http://www.salute.gov.it/portale/news/p3\\_2\\_3\\_1\\_1.jsp?lingua=italiano&menu=dossier&p=dossier&id=21](http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_3_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=dossier&p=dossier&id=21)
2. Dotazione di dispenser/distributori di igienizzante alcolico per le mani agli ingressi aziendali, con cartello indicante la necessità di disinfezione delle mani (valido anche per l’ingresso di utenti esterni);
3. Disponibilità ed utilizzo di DPI (guanti monouso, mascherine chirurgiche, FFP2, FFP3 ecc.) da parte di tutti i lavoratori esposti a rischi;
4. Attenta e puntuale valutazione delle eventuali ulteriori azioni da mettere in atto per lavoratori appartenenti a fasce di popolazione sensibili rispetto al rischio (lavoratori oltre i 60 anni, lavoratori con nota immunodeficienza o che la dichiarino per la prima volta, avvalorandola con atti). Rientrano nella categoria delle fasce sensibili anche le donne in stato di gravidanza;



5. Dotazione di soluzioni disinfettanti per superfici a base alcoolica e panni di carta usa e getta, al minimo per le postazioni/uffici destinati ad accogliere gli stakeholders;
6. Informazioni agli operatori sullo smaltimento dei rifiuti (fazzoletti usa e getta, ecc.).

#### 4 Programma di miglioramento

Presi in considerazione i risultati della valutazione che vedono il CRO in uno Scenario di livello 3, si programmano le misure di miglioramento con una attuazione nel breve-medio-lungo periodo. In parte queste misure sono già in fase di attuazione mentre per altre l'esigenza è nata in fase di valutazione dei rischi.

Al termine della valutazione, si procede alla:

- **individuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare** al fine del miglioramento dei livelli di sicurezza nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 217 del D.Lgs. 81/08.
- **definizione di un "programma" di attuazione delle misure individuate** che definisce le priorità per l'attivazione degli interventi necessari alla riduzione/eliminazione del rischio secondo il seguente schema:

Priorità	Priorità relativa
1	Intervento da adottare in tempi brevissimi
2	Intervento a breve/medio termine
3	Intervento a lungo termine

In seguito si riporta lo schema delle **misure di miglioramento** della salute e sicurezza dei lavoratori presenti con relativa priorità di intervento.

Misure generali da adottarsi da parte dell'Istituto	Priorità d'Intervento
1. Condivisione delle procedure e delle istruzioni operative già in essere o dei loro aggiornamenti.	in continua attuazione
2. Interdire l'accesso alle strutture dell'Istituto per chiunque presenti sintomi simil-influenzali quali: febbre > 37 °C, rinite, tosse, difficoltà respiratoria, anosmia, diarrea, salvo diversa valutazione al triage da parte del personale sanitario dedicato.	in continua attuazione
3. Screening universale che si applica a chiunque entri in istituto e consiste in: autocertificazione clinico-amnestica circa la propria condizione Covid correlata, valutazione infermieristica ed in caso di positività/dubbio, valutazione medica. Tale attività viene svolta in numerose postazioni distinte in due aree attigue in prossimità dell'ingresso principale: una per i dipendenti, una per tutti gli altri (vedi Procedura "Screening per Coronavirus presso l'IRCCS – CRO Aviano" pubblicata in Intranet).	in continua attuazione
4. Informazione a tutti i lavoratori in merito al rischio di infezione da COVID-19, mediante diffusione capillare dell'opuscolo disponibile sul sito dell'OMS, di cui all'Allegato 1 del presente documento.	in continua attuazione
5. Divieto di accesso in Istituto degli accompagnatori (limitatamente ad un unico accompagnatore) dei pazienti, fatta eccezione per i seguenti casi:	in continua attuazione

Misure generali da adottarsi da parte dell'Istituto	Priorità d'Intervento
<ul style="list-style-type: none"> <li>- minori,</li> <li>- non autosufficienti (che comprende il fine vita),</li> <li>- persone con particolari difficoltà linguistico – culturali.</li> </ul> <p>In ogni caso non è consentito l'ingresso ai soggetti sintomatici.</p>	
<p>6. Stretto controllo sugli accessi esterni (anche per fornitori e/o appaltatori), per la riduzione al minimo dei contatti con i propri lavoratori.</p>	in continua attuazione
<p>7. Allontanamento immediato dal lavoro di qualunque lavoratore manifesti sintomi ascrivibili a quelli del Coronavirus, non riconducibili ad altra patologia, e interdizione per lo stesso al rientro al lavoro fino a completa guarigione o accertata negatività rispetto al virus e giudizio medico, oltre che la certificazione prevista dal Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente e dall'INAIL.</p>	in continua attuazione
<p>8. L'accesso alla mensa è consentito al personale del CRO dotato di badge e al personale non dipendente appartenente alle categorie dottorandi, specializzandi e borsisti. Queste tre categorie possono accedere alla mensa solo tramite l'esposizione del cartellino identificativo rilasciato dalla Direzione Sanitaria o dalla Direzione Scientifica.</p> <p>Tutti i lavoratori del CRO che possono usufruire della mensa dovranno accedervi rispettando le distanze di sicurezza imposte per la limitazione del contagio da COVID-19.</p>	1
<p>9. È consentito lo svolgimento in presenza dei corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza (D.lgs. 81/2008 e Accordi Stato Regioni), nel rispetto delle misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Per la capienza massima delle stanze, vedasi Allegato 3.</p> <p>I corsi non rientranti nella materia di salute e sicurezza dei lavoratori <u>devono svolgersi in modalità a distanza.</u></p>	1
<p>10. Le riunioni devono essere svolte in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni. È fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.</p>	1

Misure generali da adottarsi da parte dell'Istituto	Priorità d'Intervento
Nel caso in cui le riunioni debbano svolgersi in presenza, attenersi debitamente alla capienza massima delle stanze elencate nell'Allegato 3 del presente documento.	
11. Possono accedere e frequentare l'Istituto i medici in formazione specialistica ed i tirocinanti delle professioni sanitarie. Gli altri tirocini vengono autorizzati sotto la responsabilità del Direttore/Responsabile della Struttura Operativa/del Servizio interessati, a garanzia del rispetto del distanziamento sociale e delle altre disposizioni igieniche	1
12. Gestione dei concorsi per il personale sanitario, rispettando la normativa vigente e le distanze di sicurezza.	in continua attuazione
13. Accurata valutazione di concessione di modalità di lavoro quali smart working, telelavoro ecc.	in continua attuazione
14. Posticipo di tutti i viaggi/missioni non strettamente indispensabili.	in continua attuazione
15. Mettere a disposizione di tutti i lavoratori soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani, da utilizzarsi nei casi dovuti.	in continua attuazione
16. Incrementare negli <u>ambienti sanitari</u> la frequenza della pulizia sia delle superfici che degli oggetti condivisi: i coronavirus possono essere efficacemente eliminati da adeguate procedure di sanificazione delle superfici che prevedano l'uso di soluzione alcolica al 70% o ipoclorito di sodio allo 0,5%. Potranno essere utilizzate altre soluzioni disinfettanti, purchè autorizzate.	in continua attuazione
17. Implementazione del numero dei ricambio d'aria nei locali condivisi, anche tramite apertura delle finestre.	in continua attuazione
18. Implementazione di contenitori differenziati per l'eliminazione dei rifiuti con relativa cartellonistica nelle aree sensibili e a maggior affluenza di operatori e utenti esterni.	attuato

Misure da adottarsi da parte di tutti i lavoratori	Priorità d'Intervento
1. Tutte gli operatori (personale strutturato, non strutturato) che accedono all'Istituto devono entrare attraverso la tenda antistante la porta d'entrata per il triage.	in continua attuazione

Misure da adottarsi da parte di tutti i lavoratori	Priorità d'Intervento
2. Tutti gli operatori sono invitati a lavarsi spesso le mani con acqua e sapone. Il lavaggio deve essere accurato e perdurare almeno 60 secondi, seguendo le indicazioni ministeriali sopra richiamate e presenti nell'Allegato 2. Se non sono temporaneamente disponibili acqua e sapone, è possibile ricorrere all'utilizzo di una soluzione idro-alcolica disinfettante (concentrazione di alcool di almeno il 60%). Per l'asciugatura vanno utilizzati asciugamani di carta usa e getta.	in continua attuazione
3. Tra i lavoratori deve essere sempre mantenuta la distanza di sicurezza di almeno 2,00 m a meno di assolute esigenze cliniche.	in continua attuazione
4. Nel caso di incontro con persone che mostrino sintomi di malattie respiratorie che siano insorte durante la giornata, evitarne il contatto ravvicinato, mantenendo una distanza di almeno 2,00 m.	in continua attuazione
5. Evitare di toccare la mucosa del naso, degli occhi e della bocca con le mani.	in continua attuazione
6. Starnutire o tossire nel gomito flesso o meglio in un fazzoletto, gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino e lavare le mani frequentemente con acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche.	in continua attuazione

Misure per lavoratori al contatto con il pubblico (sportelli, accettazione, ufficio relazione con il pubblico, ecc.)	Priorità d'Intervento
1. Limitazione al minimo indispensabile di attività di front office nei confronti di utenti esterni: si preferiranno, ove possibile, gestioni telefoniche. Ove non possibile, saranno valutate opzioni di front office con predilezione delle postazioni munite di vetro di protezione. Le uniche eccezioni saranno comunque gestite con la protezione adeguata dell'operatore.	attuata
2. Mantenere distanza dell'operatore di almeno 2,00 m dal soggetto utente, a meno che non vi sia la presenza del vetro di protezione.	in continua attuazione
3. Pulizia ripetuta ed accurata delle superfici con acqua e detersivi seguita dall'applicazione di soluzioni disinfettanti alcoliche al 70% o a base di ipoclorito di sodio 0,5%.	in continua attuazione
4. Disponibilità di distributori per l'igiene delle mani contenenti soluzioni alcoliche al 60-85%.	attuata

Misure per lavoratori titolari di borsa di studio	Priorità d'Intervento
1. I titolari di borsa di studio possono accedere e frequentare l'Istituto, sotto la responsabilità del Direttore/Responsabile della Struttura Operativa/del Servizio interessati, a garanzia del rispetto del distanziamento sociale e delle altre disposizioni igieniche.	1

Misure per lavoratori appartenenti alle ditte esterne in appalto e ai liberi professionisti	Priorità d'Intervento
1. <u>Lunedì- venerdì</u> Effettuazione giornaliera del triage all'ingresso principale del blocco centrale del CRO  <u>Sabato-domenica</u> A seconda degli orari di ingresso in Istituto, il personale delle ditte esterne verrà sottoposto a triage all'ingresso principale del blocco centrale del CRO o nei reparti, prima dell'accesso agli stessi.	in continua attuazione
2. Utilizzo costante di mascherine chirurgiche	in continua attuazione

Misure per l'utilizzo dei DPI – personale CRO (strutturato/non strutturato, libero professionista), personale ditte esterne e pazienti	Priorità d'Intervento
1. Il facciale filtrante FFP2 o FFP3 deve essere indossato da: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. personale che gestisce un paziente sospetto o affetto da COVID-19;</li> <li>b. personale adibito all'attività di triage agli ingressi del CRO, compresi i volontari che gestiscono il flusso degli utenti al triage e il vigilante.</li> <li>c. personale che effettua procedure invasive (che comprendono quelle con produzione di aerosol) sui pazienti (vedasi successivo punto n.2);</li> <li>d. personale che gestisce un paziente che per ragioni mediche non può indossare la mascherina durante la visita, il trattamento ecc.;</li> <li>e. personale che assiste un paziente che non indossa continuamente la mascherina chirurgica, condizione tollerabile esclusivamente per motivi clinici;</li> <li>f. pazienti che condividono ambienti con pazienti che non indossano continuamente la mascherina chirurgica per motivi clinici;</li> <li>g. personale che gestisce donatori e pazienti sottoposti a donazione di sangue intero ed emocomponenti;</li> <li>h. addetto al trasporto di pazienti;</li> <li>i. personale tecnico e manutentori (anche appartenenti a ditte esterne) in caso di necessità legata ad interventi diretti presso ambienti sanitari e/o a maggior rischio con la presenza di pazienti affetti da COVID-</li> </ul>	in continua attuazione

Misure per l'utilizzo dei DPI – personale CRO (strutturato/non strutturato, libero professionista), personale ditte esterne e pazienti	Priorità d'Intervento
<p>19. Sarà compito della P.O. delle aree sanitarie, oggetto di intervento, valutare la consegna o meno del FFP2 o FFP3 prima dell'ingresso del personale citato.</p> <p><b>Il facciale filtrante FFP2 o FFP3 da utilizzare è:</b>          FFP2 o FFP3 senza valvola di esalazione;          FFP2 o FFP3 con valvola di espirazione coperta,          FFP2 o FFP3 con valvola di espirazione + mascherina chirurgica che copre la valvola.</p> <p>Esempi di facciali filtranti</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>FFP senza valvola</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>FFP con valvola coperta</p> </div> </div> <p>Esempi di impiego dei facciali filtranti</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>FFP con valvola coperta</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>FFP con valvola e mascherina chirurgica che copre quest'ultima</p> </div> </div>	
<p>2. Il personale sanitario in contatto con un caso sospetto o confermato di COVID-19 deve indossare DPI adeguati, consistenti in:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. facciale filtrante FFP2 o FFP3 come descritto al punto 1 delle “Misure per l'utilizzo dei DPI”</li> <li>b. occhiali di protezione o schermo facciale</li> <li>c. camice a maniche lunghe monouso, non sterile</li> <li>d. doppi guanti, non sterili</li> </ol> <p>Nel caso in cui, dovessero essere effettuate <u>procedure invasive</u> (che comprendono quelle con produzione di aerosol) sui pazienti, il personale sanitario, oltre a porre attenzione supplementare, dovrà indossare il camice impermeabile e la cuffia o la tuta protettiva.</p>	<p>in continua attuazione</p>

Misure per l'utilizzo dei DPI – personale CRO (strutturato/non strutturato, libero professionista), personale ditte esterne e pazienti	Priorità d'Intervento
<p>Si richiama l'attenzione sulla necessità di assicurare che il personale sanitario conosca la procedura e le corrette metodologie per indossare e rimuovere i DPI.</p> <p>A questo scopo, si raccomanda di visionare la “Procedura di vestizione e svestizione per l'assistenza a paziente affetto da COVID-19”.</p> <p>I video (con camice/con tuta protettiva) sono disponibili in Intranet in “Salute e Sicurezza dei Lavoratori”, alla pagina <a href="http://172.17.177.87/intranet/Regolamenti%20e%20Modulistica/txt_regolamenti.htm">http://172.17.177.87/intranet/Regolamenti%20e%20Modulistica/txt_regolamenti.htm</a></p>	
<p>3. Il personale sanitario addetto all'attività di triage deve indossare DPI adeguati, consistenti in:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>facciale filtrante FFP2 o FFP3 come descritto al punto 1 delle “Misure per l'utilizzo dei DPI”</li> <li>occhiali di protezione o schermo facciale.</li> </ol> <p>Il personale sanitario addetto alla somministrazione del tampone deve indossare DPI adeguati, consistenti in:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>facciale filtrante FFP2 o FFP3 come descritto al punto 1 delle “Misure per l'utilizzo dei DPI”</li> <li>occhiali di protezione o schermo facciale</li> <li>camice impermeabile e cuffia, oppure tuta protettiva</li> <li>doppi guanti, non sterili.</li> </ol> <p>I medici che presenziano all'attività di somministrazione del tampone presso il container o negli uffici dell'URP devono indossare DPI adeguati, consistenti in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>facciale filtrante FFP2 o FFP3 come descritto al punto 1 delle “Misure per l'utilizzo dei DPI”.</li> </ul>	in continua attuazione
<p>4. L'uso della mascherina chirurgica è obbligatorio per:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>tutto il personale sanitario del CRO, strutturato e non strutturato (borsisti, specializzandi, dottorandi, tirocinanti, liberi professionisti ecc.);</li> <li>tutto il personale non sanitario del CRO, strutturato e non strutturato;</li> <li>tutto il personale addetto ad attività di front office;</li> <li>tutti i pazienti;</li> <li>tutti gli accompagnatori e i visitatori;</li> <li>tutto il personale delle ditte esterne;</li> <li>tutti i liberi professionisti;</li> <li>in generale chiunque acceda al recinto ospedaliero dell'Istituto e al Campus.</li> </ol>	in continua attuazione

Misure per l'utilizzo dei DPI – personale CRO (strutturato/non strutturato, libero professionista), personale ditte esterne e pazienti	Priorità d'Intervento
<p>Si raccomanda di sostituire la mascherina chirurgica quando si inumidisce, si lacera o si imbratta.</p>  <p>Esempio di mascherina chirurgica</p>	
<p>5. Si raccomanda fortemente l'uso di FFP2 o FFP3 ai lavoratori immunodepressi o in terapia con immunosoppressori. Il personale può rivolgersi al Medico Competente, attraverso il Servizio di Sorveglianza Sanitaria, sia per ricevere eventuali indicazioni sull'utilizzo dei DPI, sia in caso di problematiche legate alla propria situazione immunologica. Per questi lavoratori, il Medico Competente valuta l'opportunità di sospendere temporaneamente l'attività lavorativa, durante il periodo dell'emergenza.</p>	attuata
<p>6. Necessità di addestramento obbligatorio degli operatori mediante <i>Fit-Test</i>, per l'utilizzo di FFP2-FFP3.</p> <p>Per l'utilizzo adeguato dei facciali filtranti, visionare il video che mostra la "Procedura di vestizione e svestizione per l'assistenza a paziente affetto da COVID-19". I video sono disponibili in Intranet in "Salute e Sicurezza dei Lavoratori", alla pagina <a href="http://172.17.177.87/intranet/Regolamenti%20e%20Modulistica/txt_regolamenti.htm">http://172.17.177.87/intranet/Regolamenti%20e%20Modulistica/txt_regolamenti.htm</a></p>	in continua attuazione
<p>7. Al fine di contenere la diffusione del COVID-19, il personale operante presso il DRDAT, a seconda delle attività in elenco deve utilizzare adeguati DPI.</p> <p>- <b>Manipolazione di materiale biologico (tessuti o liquidi biologici) con produzione di aerosol (sieratura, aliquotazione, omogeneizzazione) eseguita SOTTO cappa biologica/chimica (con espulsione esterna)</b> Utilizzare i seguenti DPI:</p>	in continua attuazione

Misure per l'utilizzo dei DPI – personale CRO (strutturato/non strutturato, libero professionista), personale ditte esterne e pazienti	Priorità d'Intervento
<p>a. mascherina chirurgica;            b. occhiali di protezione o schermo facciale;            c. doppi guanti.</p> <p>- <b>Manipolazione di materiale biologico (tessuti o liquidi biologici) con produzione di aerosol (sieratura, aliquotazione, omogeneizzazione) eseguita FUORI cappa biologica/chimica (con espulsione esterna)</b>            Utilizzare i seguenti DPI:</p> <p>a. facciale filtrante FFP2 o FFP3 come descritto al punto 1 delle “Misure per l'utilizzo dei DPI”;            b. occhiali di protezione o schermo facciale;            c. camice a maniche lunghe monouso;            d. doppi guanti.</p> <p>Al termine di ogni processo lavorativo ciascun operatore deve rimuovere correttamente i DPI e lavarsi le mani prima di uscire dal laboratorio ed entrare in aree pulite.</p> <p>Si evidenzia la necessità di assicurare che il personale sanitario conosca la procedura e le corrette metodologie per indossare e rimuovere i DPI.</p> <p>A tal proposito, nel caso di <u>materiale biologico proveniente da caso sospetto o confermato di COVID-19</u>, da manipolare fuori cappa biologica/chimica, con possibile produzione di aerosol, si raccomanda di visionare la “Procedura di vestizione e svestizione per l'assistenza a paziente affetto da COVID-19”.</p> <p>I video (con camice/con tuta protettiva) sono disponibili in Intranet in “Salute e Sicurezza dei Lavoratori”, alla pagina <a href="http://172.17.177.87/intranet/Regolamenti%20e%20Modulistica/txt_regolamenti.htm">http://172.17.177.87/intranet/Regolamenti%20e%20Modulistica/txt_regolamenti.htm</a></p> <p>Si raccomanda, ove il flusso e l'organizzazione del lavoro lo rendano possibile, di accorpate le attività di manipolazione dei campioni al fine di coinvolgere gli stessi operatori ed ottimizzare l'uso dei DPI.</p> <p>Per ulteriori aspetti riguardanti le modalità operative dei laboratori, si rimanda alla IO DRDAT 011 - DPI COVID-19 DRDAT disponibile in Intranet e in Qualibus.</p>	



<b>Misure di contenimento nei laboratori del DRDAT</b>	<b>Priorità d'Intervento</b>
1. Garantire l'applicazione delle Misure di contenimento imposte dal Livello di contenimento 2 (vedasi Allegato XLVII del T.U. 81/2008) nei laboratori del DRDAT.	1

**Allegato 1 – Decalogo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per l’Emergenza Covid-19 (in corso di aggiornamento)**



**nuovo coronavirus**  
**Dieci comportamenti da seguire**

- 1** Lavati spesso le mani
- 2** Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- 3** Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
- 4** Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci
- 5** Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
- 6** Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
- 7** Uso della mascherina obbligatorio
- 8** I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
- 9** Contatta il **numero verde 1500** se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni
- 10** Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus

Testi elaborati dalla Task Force Comunicazione ISS su fonti di: OMS, ECDC e ISS  
 © Istituto Superiore di Sanità - febbraio 2020

Logo: Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità

Logo: FARMACIA, ANMDO, CARD, FADOI, federfarma, FNOPI, FNOVI, SIMG, SIM, SIMIT, SIMPOS, efit

## **Allegato 2 – Istruzioni per un corretto lavaggio delle mani**

### **Con la soluzione alcolica:**

1. versa nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani
2. friziona le mani palmo contro palmo
3. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa
4. friziona bene palmo contro palmo
5. friziona bene i dorsi delle mani con le dita
6. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa
7. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra e viceversa
8. friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro e ripeti per il polso destro
9. una volta asciutte le tue mani sono pulite.

### **Con acqua e sapone:**

1. bagna bene le mani con l'acqua
2. applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani
3. friziona bene le mani palmo contro palmo
4. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa
5. friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro
6. friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano destra incrociate con quelle della sinistra
7. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa
8. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra e viceversa
9. sciacqua accuratamente le mani con l'acqua
10. asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso
11. usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto.




## Come lavarsi le mani con acqua e sapone?

**LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!**





Durata dell'intera procedura: **40-60 secondi**




**0**  
Bagna le mani con l'acqua



**1**  
applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani




**2**  
friziona le mani palmo contro palmo



**3**  
il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa




**4**  
palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro



**5**  
dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro



**6**  
frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa




**7**  
frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa




**8**  
Risciacqua le mani con l'acqua



**9**  
asciuga accuratamente con una salvietta monouso



**10**  
usa la salvietta per chiudere il rubinetto



**11**  
...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.

**WORLD ALLIANCE**  
for PATIENT SAFETY

WHO acknowledges the Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), in particular the members of the Infection Control Programme, for their active participation in developing this material.  
October 2006, version 1.



**World Health Organization**

All reasonable precautions have been taken by the World Health Organization to verify the information contained in this document. However, the published material is being distributed without warranty of any kind, either expressed or implied. The responsibility for the interpretation and use of the material lies with the reader. In no event shall the World Health Organization be liable for damages arising from its use.

**Allegato 3 – Capienza Massima della Sala Riunioni, Aule Formazione e Sale Lettura durante l’Emergenza COVID-19**

	Posti a sedere UDITORI	Posti a sedere RELATORI DOCENTI	Capienza MASSIMA	Se è prevista una durata corso/riunione <b>MAGGIORE DI 2 ORE</b> , la Capienza MASSIMA si riduce del <b>20%</b>
Sala Convegni 1° piano Blocco Degenze	40	3	43	34
Auletta Convegni 1° piano Blocco Degenze	10	2	12	9
Sala Viola (Sala Lettura) Biblioteca Scientifica piano terra Blocco Degenze	/	/	6	4
Sala Arancione (Sala Lettura) Biblioteca Scientifica piano terra Blocco Degenze	/	/	4	3
Aula 1 Dir. Scientifica (Saletta Conferenze) piano terra Blocco Degenze	10	2	12	9
Aula 2 (Sala Riunioni) Dir. Scientifica piano terra Blocco Degenze	/	/	4	3
Aula formazione (Ufficio) piano terra Uffici amministrativi	2	1	3	2
Sala Riunioni piano terra Uffici amministrativi	/	/	6	4
Sala convegni / formazione (multimediale) Piano terra Campus (con parete divisoria CHIUSA)	25	2	27	21

	Posti a sedere UDITORI	Posti a sedere RELATORI DOCENTI	Capienza MASSIMA	Se è prevista una durata corso/riunione <b>MAGGIORE DI 2 ORE,</b> la Capienza MASSIMA si riduce del <b>20%</b>
Sala convegni / formazione (multimediale) Piano terra Campus (con parete divisoria APERTA)	41	2	43	34
Sala riunioni Campus n.17	/	/	6	4
Aula Didattica 1 Campus	/	/	4	3
Aula Didattica 2 Campus	/	/	6	4
Aula Didattica 4 Campus	/	/	4	3
Solarium	6	1	7	5

**Si ricorda che è necessario:**

- **arieggiare le stanze per 10 minuti, dopo ogni ora di presenza.**
- **arieggiare le stanze per mezz'ora, dopo 4 ore di presenza.**

**In riferimento all'Aula Convegni ed al Solarium, non essendoci la possibilità di aprire le finestrate, è necessario spalancare le porte delle sale.**

**Le Sale viola e arancione della Biblioteca Scientifica dovranno essere utilizzate solo per lettura, non per riunioni o per formazione residenziale.**

**Si ricorda che è fortemente raccomandato evitare di utilizzare un volume di voce elevato.**

## Appendice – Aggiornamento della Valutazione dei Rischi e delle Misure di Miglioramento, in seguito alla Direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020

La Direttiva (UE) 2020/739 modifica l'Allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici, di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo, ed inoltre modifica la Direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione.

Al punto (6) della Direttiva si esplicita che “(...) Tenuto conto delle prove scientifiche più recenti e dei dati clinici disponibili nonché dei pareri forniti da esperti che rappresentano tutti gli Stati membri, il SARS-CoV-2 dovrebbe quindi essere classificato come patogeno per l'uomo del gruppo di rischio 3. Vari Stati membri e Stati dell'EFTA nonché altri paesi terzi hanno iniziato ad adottare misure riguardanti la classificazione del SARS-CoV-2 nel gruppo di rischio 3”.

Per quanto riportato, l'aggiornamento della presente “Relazione sulla valutazione del rischio biologico correlato all'improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (...)” prevede la classificazione del SARS-CoV-2 nel Gruppo di rischio III.

In merito alla necessità di mantenere i livelli di protezione esistenti per i lavoratori che sono o possono essere esposti ad agenti biologici a causa del proprio lavoro, la Direttiva modifica l'Allegato III della Direttiva 2000/54/CE introducendo la “Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)” nella tabella relativa ai virus e riporta quanto detto dalle linee guida sulla biosicurezza nei laboratori, pubblicate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità a marzo 2020.

**Nell'allegato III della direttiva 2000/54/CE, nella tabella relativa ai VIRUS (Ordine «Nidovirales», Famiglia «Coronaviridae», Genere «Betacoronavirus») è inserita la seguente voce tra «Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus (virus SARS)» e «Sindrome respiratoria medio-orientale da coronavirus (virus MERS)»:**

«Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2) <sup>(1)</sup>	3	
---------------------------------------------------------------------------------	---	--

<sup>(1)</sup> In linea con l'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), il lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo riguardante il SARS-CoV-2 dovrebbe essere condotto in una struttura in cui si utilizzano procedure equivalenti almeno al livello di contenimento 2. Il lavoro propagativo riguardante il SARS-CoV-2 dovrebbe essere condotto in un laboratorio con livello di contenimento 3 a una pressione dell'aria inferiore a quella atmosferica.»

Allegato alla Direttiva (UE) 2020/739

Seguendo tali disposizioni, si sta provvedendo ad una valutazione degli eventuali adeguamenti necessari per il raggiungimento del livello di biosicurezza richiesto nei laboratori.

All'interno dell'Istituto CRO di Aviano, **non** si esegue attività di tipo propagativo riguardante il SARS-CoV-2, intesa come attività nella quale c'è “l'obiettivo di lavorare con agenti biologici in quanto tali (ossia coltivarli o concentrarli)” (rif. art. 16, paragrafo 1, lettera c della Direttiva 2000/54/CE) ovvero come “virus culture, isolation or neutralization assays” (rif. WHO Interim Guidance del 19.03.2020).

Considerato che nei laboratori di questo Istituto non si esegue attività di tipo propagativo riguardante il SARS-CoV-2, vanno garantite le Misure di contenimento imposte dal Livello di contenimento 2, (vedasi Allegato XLVII del T.U. 81/2008).

Nella Direttiva (UE) 2020/739, a parte per i laboratori di diagnostica, non vengono riportate ulteriori specifiche riguardanti misure di prevenzione e protezione in altri reparti.